

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

180^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 23 OTTOBRE 1984

(Notturna)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	CARTIA (PRI)	Pag. 39
DISEGNI DI LEGGE		COVI (PRI)	33
Seguito della discussione:		DE CINQUE (DC)	4
« Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, recante misure amministrative e finanziarie a favore dei Comuni ad alta tensione abitativa » (932) (Relazione orale)		FERRARA Nicola (DC)	25
Approvazione, con modificazioni, con il se- guente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settem- bre 1984, n. 582, recante misure ammini- strative e finanziarie a favore dei Comuni ad alta tensione abitativa »:		GIUSTINELLI (PCI)	4 e <i>passim</i>
PRESIDENTE	3 e <i>passim</i>	* LIBERTINI (PCI)	7 e <i>passim</i>
BAUSI, sottosegretario di Stato per la gra- zia e la giustizia	4, 6, 7	* LOTTI (PCI)	22, 28, 35
BIGLIA (MSI-DN)	8, 11, 37	* PADULA (DC), relatore	3 e <i>passim</i>
		TASSONE, sottosegretario di Stato per i la- vori pubblici	4 e <i>passim</i>
		* URBANI (PCI)	25
		Votazione a scrutinio segreto	27
		ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 1984	41

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 21).

Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del 2 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Anderlini, Buffoni, De Cataldo, Fallucchi, Ongaro Basaglia, Papalia, Parrino, Riva Dino, Riva Massimo, Triglia, Valiani, Vassalli, Vernaschi, Vettori, Zaccagnini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Masciadri, ad Atene, per attività del Consiglio d'Europa; Muratore e Spano Ottavio, a Firenze, per attività della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, recante misure amministrative e finanziarie a favore dei Comuni ad alta tensione abitativa** » (932)
(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, recante misure amministrative e finanziarie a favore dei Comuni ad alta tensione abitativa »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-

legge 18 settembre 1984, n. 582, recante misure amministrative e finanziarie a favore dei Comuni ad alta tensione abitativa ».

Proseguiamo nell'esame degli emendamenti presentati agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 5:

Sopprimere l'articolo.

5.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito il relatore ad illustrarlo.

PADULA, relatore. Le Commissioni riunite hanno ritenuto di proporre all'Assemblea la soppressione di questo articolo del decreto, non perchè l'argomento a cui si riferisce non sia di grosso spessore ed interesse, e quindi la direzione in cui si muoveva la norma non fosse condivisa, bensì perchè si ritiene che, anche nella logica di altri punti su cui ci siamo già soffermati, una manovra fiscale di scoraggiamento dello sfitto ingiustificato — che a nostro avviso dovrebbe andare congiunta anche ad alleggerimenti o incentivi per quella parte della proprietà privata, peraltro la stragrande maggioranza, che continua a mantenere i propri alloggi a regime locativo ad equo canone — si debba collocare più correttamente in un contesto di interventi organici, quali quelli che sono delineati nella normativa più volte richiamata dal disegno di legge n. 479, di cui peraltro questa norma faceva parte.

È questa la vera ragione che ha indotto le Commissioni riunite a proporre all'Assemblea la soppressione di questa norma. Non escluso inoltre il fatto che così come era formulata, con un semplice aumento di percentuale in un meccanismo introdotto per la prima volta dalla legge n. 168, la cosiddetta legge Formica, non sembrava aver dato fino ad ora, anche in sede tecnica,

grandi risultati, per cui una semplice miglioramento di quel meccanismo non sembrava e non sembra strumento idoneo a perseguire lo scopo che si vuole effettivamente conseguire.

Questa è la *ratio* dell'emendamento e non vi è alcuna volontà di sfuggire al tema così come prima delineato, bensì vi è la convinzione che esso debba essere compiutamente approfondito ed articolato in una normativa, se vogliamo anche più rigorosa e severa, ma che sia efficace ed idonea a raggiungere gli scopi prefissati.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

TASSONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

DE CINQUE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CINQUE. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo a questo emendamento, poichè ne condividiamo le motivazioni e siamo perfettamente d'accordo con quanto propone.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

LIBERTINI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte.

Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. ...

« 1. I proprietari di non più di due alloggi, oltre a quello eventualmente utilizzato per propria residenza, concessi in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dei precedenti articoli 2 e 4.0.2, possono, in sede di denuncia di redditi, determinare il valore imponibile dei redditi derivanti dalla locazione computando il reddito effettivo nella misura del cinquanta per cento.

2. I proprietari di alloggi abitabili situati nelle aree di alta tensione abitativa, individuate ai sensi del successivo articolo 15, e non occupati da almeno un anno sono soggetti al pagamento di sovrainposta pari all'importo dell'equo canone relativo agli alloggi non occupati, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e rimangono in vigore sino al 31 dicembre 1986 ».

5.0.1 **LOTTI, GIUSTINELLI, BATTELLO**

Invito i senatori ad illustrarlo.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, lo emendamento 5.0.1 si commenta da sè. Probabilmente pone problemi di coordinamento, tuttavia comprende un elemento nuovo e cioè lo sgravio fiscale per coloro che affittano gli alloggi ad uso di abitazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PADULA, relatore. Esprimo parere contrario.

BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

Non è approvato.

LIBERTINI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte.

Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 6:

Al primo capoverso, sopprimere le parole: « ad eccezione dell'Istituto di emissione e della Cassa nazionale del notariato ».

6.4 LOTTI, GIUSTINELLI

Dopo il secondo capoverso, inserire il seguente:

« Gli enti e le società di cui al primo comma possono riservarsi l'utilizzo, per proprie esigenze di servizio, di una quota non superiore al 20 per cento degli alloggi che ogni anno si rendono disponibili dandone comunicazione al comune ».

6.5 LOTTI, GIUSTINELLI, BATTELO

Sostituire il terzo e il quarto capoverso con il seguente:

« Il comune, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al primo comma, può disporre l'assegnazione in locazione degli alloggi segnalati a favore di coloro che dimostrino che nei loro confronti siano stati adottati provvedimenti di cui al secondo comma del precedente articolo 1, fatte salve le eccezioni di cui al terzo comma del precedente articolo 1, e di coloro che ne facciano richiesta e abitino in alloggi degradati o pericolanti. Trascorso tale termine gli enti e le società di cui al primo comma sono tenuti a stipulare contratto di locazione con i soggetti indicati dal comune o, in assenza di indicazione, con i soggetti che ne abbiano fatto richiesta agli enti stessi, dando precedenza alle richieste più lontane nel tempo. Il contratto di locazione è interamente di-

sciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni ».

6.6 LOTTI, GIUSTINELLI, BATTELO

Al quarto capoverso, sostituire le parole: « sessanta giorni dalla data di affissione » con le altre: « trenta giorni dalla data della comunicazione ».

6.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

Al quinto capoverso, sostituire la parola: « pubblicazione » con l'altra: « comunicazione ».

6.2 LE COMMISSIONI RIUNITE

Al quinto capoverso, sostituire le parole: « da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni » con le altre: « di importo compreso fra tre e cinque annualità di canone di locazione di ogni alloggio da devolvere a favore del comune, ».

6.7 LOTTI, GIUSTINELLI, BATTELO

Al quinto capoverso, sostituire le parole: « oltre alla sanzione penale che risulti eventualmente applicabile » con le altre: « fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ».

6.3 LE COMMISSIONI RIUNITE

Al sesto capoverso aggiungere in fine le seguenti parole: « da devolvere a favore del comune ».

6.8 LOTTI, GIUSTINELLI, BATTELO

Invito i presentatori ad illustrarli.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, illustrerò tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo comunista.

L'emendamento 6.4 tende ad eliminare due eccezioni che si erano determinate, per quanto riguarda l'obbligo di investire nel settore dell'edilizia, per l'Istituto di emissione e per la Cassa professionale del notariato.

L'emendamento 6.5 attiene invece alla quota che gli enti previdenziali e le società di assicurazione devono destinare alla locazione nel complesso delle unità che annualmente si rendono disponibili. La proposta che noi avanziamo è che gli enti e le società di cui al primo comma possano riservarsi l'utilizzo, per proprie esigenze di servizio, di una quota non superiore al 20 per cento degli alloggi che ogni anno si rendono disponibili. Il che significa che la restante quota dell'80 per cento deve essere riservata alla locazione nelle forme stabilite, che andiamo concretamente a ribadire con le nostre proposte.

L'emendamento 6.6 concerne il potere del comune di disporre degli alloggi per la locazione. Tale potere può esercitarsi entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione da parte dell'istituto di previdenza o della compagnia di assicurazione e può sostanzialmente concretizzarsi a favore di soggetti che dimostrino di avere uno sfratto esecutivo in corso o a favore di coloro che abitino alloggi degradati o pericolanti. Trascorso questo termine gli enti e le società sono tenuti a stipulare contratti di locazione con i soggetti che siano indicati dal comune o, in assenza di una qualche indicazione da parte dell'amministrazione comunale, con i soggetti che ne abbiano fatto richiesta agli enti stessi, dando precedenza alle richieste più lontane nel tempo. Infine il nostro emendamento specifica che il contratto di locazione in questo caso è interamente regolato dalla legge n. 392 sull'equo canone.

L'emendamento 6.7 tende a sostituire la sanzione prevista al quinto capoverso dell'articolo 6 e quindi le parole « da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni » con le altre « di importo compreso fra tre e cinque annualità del canone di locazione di ogni alloggio ». La motivazione è chiara: intendiamo in questo modo evitare che un ente o una compagnia di assicurazione che abbia un grosso stock di alloggi non occupati e ometta la comunicazione possa scientemente prevedere la violazione della legge

considerando la scarsa incidenza sul singolo alloggio della quota che cadrebbe in termini di sanzione sullo stesso. Intendiamo proporre un meccanismo diverso e cioè una somma compresa tra le tre e le cinque annualità di canone di locazione di ogni alloggio, che potrebbe portare in determinati casi a superare il tetto massimo di cinquanta milioni previsto nel disegno di legge. Infine proponiamo che i proventi delle sanzioni vadano alle amministrazioni comunali per le incombenze proprie; quindi proponiamo di aggiungere, al sesto capoverso, le parole: « da devolvere a favore del comune », con l'emendamento 6.8.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PADULA, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti tranne ovviamente su quelli delle Commissioni riunite, che do per illustrati.

BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti delle Commissioni riunite e contrario su tutti gli altri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dai senatori Lotti e Giustinelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.7, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.8, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. ...

« L'intera disponibilità derivante dall'utilizzo delle riserve tecniche degli istituti di previdenza e delle imprese di assicurazione relative agli anni 1985 e 1986 destinate, sulla base delle norme di legge vigenti, ad investimenti in edilizia, è utilizzata per l'acquisto, il risanamento e la costruzione di unità immobiliari esclusivamente per uso di abitazione ».

6.0.1 **LOTTI, GIUSTINELLI, BATTELLO**

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GIUSTINELLI. L'emendamento 6.0.1 tende a conseguire un obiettivo preciso che si inserisce in una logica di vera emergenza.

Esso propone che l'intera disponibilità che deriva dall'utilizzo delle riserve tecniche degli istituti di previdenza e delle imprese di assicurazione per gli anni 1985 e 1986 che, sulla base della normativa vigente, è destinata ad investimenti nel settore dell'edilizia sia utilizzata per l'acquisto, il risanamento e la costruzione di unità immobiliari esclusivamente per uso di abitazione.

Qual è la *ratio* di questa specificazione ulteriore che noi intendiamo proporre? Nel corso delle audizioni che le Commissioni

riunite hanno avuto è stato, tra gli altri, denunciato un fatto specifico, secondo il quale le compagnie o gli enti, per sottrarsi a questo obbligo, hanno poi, nella prassi, almeno in determinate situazioni, finito con l'acquistare alloggi non destinati alla residenza e, quindi, hanno in parte impegnato le proprie riserve tecniche per utilizzazioni che avevano l'obiettivo essenziale dell'investimento da perseguire, senza però consentire di raggiungere l'altro obiettivo, che era quello di poter mettere a disposizione degli sfrattati alloggi che dovevano, attraverso questo meccanismo, essere reperiti.

La nostra proposta, evidentemente, non tende ad elevare la quota delle riserve tecniche da destinare a questo scopo specifico; tende invece, essenzialmente, a precisare che questa quota deve essere, almeno per il prossimo biennio, il 1985-1986, destinata in modo specifico all'investimento in direzione delle case di civile abitazione, per sopperire alle esigenze che si sono già evidenziate e comunque ancor più si evidenzieranno nel corso dei prossimi anni.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PADULA, relatore. Esprimo parere contrario.

BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **LIBERTINI.** Signor Presidente, il Gruppo comunista voterà naturalmente a favore dell'emendamento presentato dai senatori Lotti, Giustinelli e Battello.

Abbiamo avuto una dichiarazione di contrarietà del relatore abbastanza distratta, perchè egli non ricordava nemmeno a che pagina fosse l'emendamento di cui si tratta.

Abbiamo poi avuto il coro del Governo che pure si è detto contrario. A noi però rimane da capire per quale motivo si è contrari ad un emendamento di questo tipo, per quale motivo si è contrari ad una richiesta che è molto semplice: che l'intera disponibilità derivante dall'utilizzo delle riserve tecniche degli istituti di previdenza e delle imprese di assicurazione relative agli anni 1985 e 1986 — quindi per un periodo limitato — sia destinata ad investimenti in edilizia ed utilizzata per l'acquisto, il risanamento e la costruzione di unità immobiliari esclusivamente per uso di abitazione.

Nel dibattito di questi anni si è comunemente riconosciuto che un forte apporto al riequilibrio fra domanda e offerta per la ricostruzione di un mercato dell'affitto poteva venire dagli impieghi di questo patrimonio. Allora ci si dica perchè mai tale impiego non è conveniente per questi enti. Ma allora, in questo caso, perchè dovrebbe essere conveniente per i privati? Non si capisce infatti perchè noi dovremmo incentivare i privati ad avere alloggi da dare in locazione ad equo canone e disincentivare gli enti.

Credo invece che questo investimento sia conveniente per gli enti e che giustamente vada indirizzato in questa direzione.

Mi pare che la maggioranza non abbia opposto un argomento. Questo è il punto. C'è solo una terribile riluttanza, da parte della maggioranza, a fare sforzi seri, ricorrendo a strumenti diretti davvero ad intervenire sui problemi della crisi delle abitazioni.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

BIGLIA. Signor Presidente, prendo la parola per dichiarazione di voto in senso favorevole all'emendamento. Questa norma infatti, pur intervenendo sulla libertà di iniziativa, cioè sulle scelte delle società private

e sugli investimenti dei loro fondi, ha una durata limitata nel tempo, con una chiara connotazione sociale, qual è quella di preferenziare gli investimenti ad uso di abitazione rispetto ad altri investimenti più convenienti. Se ci si oppone a che per legge si renda obbligatoria questa scelta per un periodo di tempo limitato, si ammette che l'investimento in beni immobiliari ad uso abitativo non è redditizio e che quindi è preferibile per queste imprese, al fine di conseguire un reddito corrispondente alle loro esigenze, un tipo di investimenti in immobili ad uso diverso da quello abitativo.

Se in quest'Aula però ammettiamo questo principio, cioè che l'immobile ad uso abitativo non è un investimento redditizio, mentre lo è l'immobile ad uso diverso, dovremmo avere la coerenza di adottare lo stesso principio anche nei confronti dei soggetti privati.

Per queste ragioni voterò a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.1. presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 7:

Sopprimere l'articolo.

7.2 **LOTTI, GIUSTINELLI, BATTELLO, RASIMELLI**

Sostituire l'articolo con il seguente:

« 1. Fino al 31 dicembre 1986, i soggetti nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo immediatamente eseguibili, che siano in possesso dei requisiti previsti per accedere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata sono inseriti, su loro richiesta, nelle graduatorie definitive in vigore, con l'attribuzione del punteggio previsto dalle disposizioni che disciplinano l'assegnazione degli stessi alloggi.

2. La domanda deve essere diretta, entro il termine di cui al comma precedente, al comune di residenza, che, sulla base della documentazione prodotta, provvede d'ufficio all'aggiornamento della graduatoria, trasmettendo la domanda e la documentazione alla commissione assegnazione alloggi, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, o alla analoga commissione prevista dalla legge regionale; la commissione verifica il punteggio attribuito, richiedendone al comune la rettifica qualora non corrispondente alle disposizioni in vigore.

3. La graduatoria aggiornata è definitiva ed è resa pubblica mediante affissione, per quindici giorni, a cura dello stesso comune, sul foglio degli annunci legali della provincia, allorchè sia trascorso almeno un mese dalla precedente pubblicazione.

4. Ai soggetti di cui al comma 1 devono essere destinate prioritariamente le abitazioni rese disponibili ai sensi degli articoli 2 e 9 del presente decreto. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, settimo e ottavo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, anche qualora non ricorrano le condizioni previste dalla lettera *d*) del quinto comma del suddetto articolo.

5. La riserva di cui all'articolo 21 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 1980, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogata sino al 31 dicembre 1986 e le percentuali ivi previste sono rispettivamente aumentate al cinquanta ed al trenta per cento ».

7.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito i presentatori ad illustrarli.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, il nostro emendamento propone la soppressione dell'articolo 7 del decreto-legge da convertire, articolo che è forse il più contrastato, insieme a quello che propone l'utilizzazio-

ne dei contributi Gescal per fini che riteniamo diversi da quelli istituzionali.

Perchè questo articolo ha suscitato tante reazioni e ha provocate tante prese di posizione? Perchè attraverso di esso si giungeva ad una sospensione generalizzata delle graduatorie anche speciali per l'assegnazione di alloggi in edilizia residenziale pubblica in tutto il territorio nazionale. C'è da aggiungere a questo proposito che a un certo punto lo stesso Governo, dopo essersi reso conto della gravità della scelta compiuta, ha inteso la necessità nelle Commissioni riunite di limitarne in qualche modo la portata. Riteniamo tuttavia che non per via interpretativa, ma per via legislativa questo problema possa essere definitivamente risolto.

La nostra proposta prevede dunque la soppressione di un articolo che riteniamo, per la parte del dispositivo appena richiamato, profondamente ingiusto nel senso che va a sovrapporre una situazione, la cui gravità certo non vogliamo nasconderci, quale quella degli sfrattati, alla situazione di centinaia di migliaia di cittadini che legittimamente da anni ormai attendono l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Questo articolo, tra l'altro, ha dato il via ad una serie di mobilitazioni, di proteste, di tentativi di occupazione da parte di coloro che stanno in graduatoria ormai da molti anni e che si vedono all'improvviso scavalcati a vantaggio di altri soggetti. Credo che si possa dire che la maggioranza, presentando anch'essa un emendamento all'articolo 7, si sia complessivamente resa conto della scelta verso la quale in qualche modo era stata trascinata. Il fatto che la maggioranza abbia presentato un emendamento che consente la presenza — come del resto avveniva fino ad oggi in forza delle vigenti norme di legge — nelle stesse graduatorie di sfrattati e di cittadini con requisiti che possiamo definire normali, costituisce indubbiamente un passo in avanti.

Noi riteniamo, tuttavia, che rispetto alla situazione, così come si è completamente determinata, si debba fare riferimento ad un diverso meccanismo di assegnazione e

soprattutto debbano essere mantenute quelle quote che sono ricomprese nell'articolo 7, secondo comma, per quanto riguarda la riserva degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da destinare agli sfrattati. Nello emendamento delle Commissioni riunite c'è una elevazione di tali quote rispettivamente al 30 e al 50 per cento. Noi pensiamo che rispetto a tale scelta non possa che mantenersi un atteggiamento negativo; siamo cioè per restare sostanzialmente alle quote che sono attualmente vigenti — del 20 e del 40 per cento — anche perchè, sulla base della documentazione che ci è stata fornita, nelle situazioni più direttamente interessate soltanto in casi limitati si è giunti all'esaurimento complessivo di queste quote. Naturalmente dietro questa situazione vi sono delle motivazioni ampie, complesse, sulle quali in questa sede non è il caso di soffermarsi.

Noi proponiamo quindi la soppressione complessiva dell'articolo 7, perchè si mantenga la situazione attualmente vigente salvo poi, negli altri emendamenti, illustrare le modalità attraverso le quali poter giungere ad una determinazione nuova di queste esigenze, principalmente attraverso un rilancio dei programmi costruttivi.

* PADULA, *relatore*. Illustrerò molto rapidamente, signor Presidente, l'emendamento 7.1, per sottolineare solo un aspetto di tale articolo sostitutivo che attiene alla possibilità, estesa più ampiamente di quanto già previsto da norme precedenti, che si intervenga a favore degli sfrattati, soprattutto di coloro che, dovendo pagare un equo canone, si trovino a sopportare un'incidenza sul proprio reddito superiore al 20 per cento dei proventi percepiti dalla famiglia, con un intervento di carattere sussidiario e di integrazione da parte degli enti locali, utilizzando risorse provenienti dal settore edilizio e le stesse disponibilità del fondo sociale.

È questo un punto particolarmente qualificante della normativa in questione che mette in moto un meccanismo che, pur assicurando agli sfrattati una permanente possibilità di inserzione nelle graduatorie ancorchè definitive, non sacrifica in modo

drastico — come avveniva forse in base alla originaria norma — le aspettative di coloro che sono portatori di punteggi più elevati di quelli che gli stessi sfrattati, pur con il punteggio relativo, avrebbero potuto conseguire.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, interverrò non rapidamente, come a volte si usa dire. Se fossimo qui solo per parlare, non sarei rapido ma tacerei, perchè non c'è alcun gusto a parlare da questi microfoni in questa Aula; lo sanno tutti i colleghi. Qui stiamo facendo una battaglia politica, non ci stiamo togliendo una spina dalla scarpa. Quindi, stasera parleremo poco o tanto, in rapporto alla necessità della battaglia politica.

Questo decreto è una beffa: non ci stancheremo di ripeterlo. Dopo tutto il *can can* che è stato fatto quest'estate (incontri con i sindaci, due incontri con il Governo), mentre la gente che ha problemi drammatici aspetta una soluzione, il risultato è un bicchiere di acqua fresca, forse nemmeno fresca, in quanto è riscaldata.

In questo decreto ci sono molti nodi, uno dei quali è quello di cui si parla adesso.

In questo articolo, sia come lo aveva formulato il Governo sia nella formulazione proposta dalle Commissioni riunite, ci sono due « veleni ». Il primo è il seguente. Oggi abbiamo in Italia un'edilizia residenziale pubblica in ginocchio. Gli istituti per le case popolari hanno un debito di 720 miliardi — che è inferiore all'ammontare delle trattenute Cescal che sono state distolte dalla loro naturale destinazione —, derivante dalla morosità e dalle deficienze non dei 102 istituti, ma di 5 di essi: si tratta di grandi istituti ingovernabili nella loro dimensione che il Governo non ha mai voluto riformare, questa è la verità! Inoltre le costruzioni procedono a rilento e sono in misura insufficiente al fabbisogno. C'è una domanda di alloggi popolari che si stima in Italia attorno al milione e parlo

delle domande presentate. In una città come Roma si accede all'edilizia pubblica con 11 punti in graduatoria e chissà questi 11 punti quale grado di necessità indicano. Di tutta questa situazione il Governo e la maggioranza, lo dico molto chiaramente, se ne infischiano altamente, anzi, sembra che se l'edilizia pubblica va a naufragio è meglio. Dopo canteremo le lodi del libero mercato.

Quando poi si presentano i sindaci ed evidenziare il problema degli sfrattati, siccome sono di tutti i colori politici e a loro non si può proprio chiudere la porta in faccia si deve allora trovare una soluzione. A questo punto si riscopre l'edilizia pubblica con normative che generano illusioni. Sembra che con questi dispositivi sull'edilizia pubblica il problema della crisi delle abitazioni e del mercato in affitto si risolve, il che è totalmente falso. In secondo luogo, sembra che l'edilizia pubblica sia lì con decine di migliaia di alloggi vuoti da riempire. Inoltre, si inventa la categoria — mi sono già soffermato su questo punto — dello sfrattato, che è una categoria assurda: lo sfrattato non è il foruncolo sul corpo sano, non è l'eccezione, ma è la punta di un iceberg costituito dalla insoddisfatta domanda di abitazioni. Tra l'altro, il dato relativo agli sfrattati andrebbe anche diaggregato.

Lo sfrattato dovrà mettersi in fila insieme agli altri, avrà il punteggio conseguente alla sua condizione ed entrerà negli istituti popolari.

Se la cosa viene presentata in questi termini — che sono termini seri — il provvedimento del Governo si dimostra per quello che è: vuoto. Questo è un articolo di mascheratura, un inganno, che tende ad appuntare speranze fallaci sull'edilizia pubblica che la politica del Governo ha reciso nelle sue fondamenta.

Ecco perchè ho chiesto la soppressione di un articolo mistificatorio, che non risolve alcun problema, che non serve a niente se non a cercare di dimostrare invano all'opinione pubblica che con questo decreto si provvede alla crisi delle abitazioni quando non vi si provvede affatto.

BIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, il nostro Gruppo considera un punto positivo di questo decreto-legge — per la cui conversione in legge non voteremo, però, a favore — quello di prevedere un intervento sulle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi dell'edilizia pubblica.

Avevamo presentato in Commissione un emendamento perchè la norma, quale era nel testo originario del decreto-legge, ci sembrava troppo drastica poichè sopprimeva completamente le graduatorie e quindi disattendeva le aspettative di coloro che sono inseriti nelle graduatorie stesse e che da tempo attendono l'assegnazione di un alloggio. Ci sembrava, quindi, troppo drastica la soluzione adottata nel decreto, pur riconoscendo che questo provvedimento urgente — a costo anche di determinare ritardi nell'assegnazione degli alloggi dell'edilizia pubblica secondo il canale normale — andasse in qualche modo salvaguardato. Per questo avevamo presentato un emendamento che proponeva di limitare al 50 per cento la quota di alloggi da destinare subito agli sfrattati. Ritenevamo che la strada da percorrere fosse quella di dare subito — perchè questo è un provvedimento che deve avere efficacia immediatamente, nei prossimi mesi — la possibilità di assegnare i primi alloggi che si rendono disponibili, nel limite del 50 per cento, a coloro che sono colpiti da sfratti esecutivi, riservando l'altro 50 per cento alle graduatorie normali, che pertanto non andavano soppresse. (*Interruzione del senatore Libertini*).

Questa era la soluzione che a noi sembrava migliore poichè non disattendeva completamente le aspettative di coloro che sono in graduatoria e, al tempo stesso, metteva alloggi a disposizione di coloro che sono soggetti a sfratti esecutivi. L'emendamento non è stato accolto dalle Commissioni e in questa sede non abbiamo ritenuto di ripresentarlo, ma voteremo contro l'emendamento soppressivo dell'articolo 7 poichè ci sembra che nell'articolo qualcosa di positivo vi sia. Voteremo, tuttavia, anche contro l'emendamento proposto dalle Commis-

sioni riunite poichè esso non ci sembra offrire quei pregi di immediatezza che sarebbero invece necessari in questa materia.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PADULA, relatore. Esprimo parere contrario all'emendamento 7.2.

TASSONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo è favorevole all'emendamento sostitutivo presentato dalle Commissioni riunite il quale tiene ben presenti le considerazioni e le valutazioni fatte in sede di Commissioni riunite, mentre è contrario all'emendamento soppressivo 7.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

Non è approvato.

LIBERTINI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte.

Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Secondo il giudizio dei senatori segretari, i senatori Pistolese e Signorelli non erano presenti in Aula al momento della precedente votazione. Di conseguenza li invito a non prendere parte alla votazione di controprova.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 8:

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «ferma rimanendo l'esclusione di cui al comma 2 del precedente articolo 1».

8.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«... La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì agli acquirenti di alloggi di edilizia agevolata anche in base a contratti preliminari aventi data certa».

8.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«... La sospensione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti dei soggetti che entro il 31 gennaio 1985 divengano soci assegnatari di cooperative di abitazione per alloggi, in corso di costruzione o ultimati, di edilizia convenzionata; per beneficiare della sospensione di cui al comma 1, i medesimi soggetti devono richiederla, con istanza rivolta al pretore competente, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, allegando la dichiarazione rilasciata dal presidente della cooperativa attestante l'avvenuta ammissione alla cooperativa stessa».

8.3

LOTTI, GIUSTINELLI, BATTELO

Invito i presentatori ad illustrarli.

GIUSTINELLI. L'emendamento 8.3 prevede la possibilità che la sospensione dei termini di assegnazione di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto possa essere applicata anche nei confronti dei soggetti che entro il 31 gennaio 1985 divengano soci assegnatari di cooperative di abitazioni per alloggi, in corso di costruzione o ultimati, di edilizia convenzionata. Per beneficiare di questa sospensione — e cioè della proroga fino al 31 gennaio del 1985 della esecuzione del provvedimento di rilascio — bisogna presentare richiesta al pretore secondo la procedura che disciplineremo. Qual è la *ratio* profonda del nostro emendamento? Vi è attualmente da registrare, come effetto di una situazione di disagio che tocca tutta la realtà delle cooperative, una certa mobilità a livello dell'utenza; essa nasce dal fatto che molto spesso alcune categorie di cittadini o singoli cittadini lavoratori che avevano pensato di potersi costruire la casa in cooperativa di fatto sono usciti dal mercato per

l'aumento dei costi, per il forte aumento delle somme che bisogna corrispondere a titolo di anticipazione, e vorrei anche dirlo, per il rilevante aumento delle quote di mutuo da rimborsare di fronte all'esaurirsi sempre più forte del contributo da parte dello Stato.

Questa situazione quindi induce molti cittadini, per oggettive condizioni di reddito, a uscire dalle cooperative, alle quali pur avevano dato la loro adesione, con possibilità, in determinate situazioni, di lasciare dei posti. Una di queste ipotesi viene ad essere da noi concretizzata con la possibilità offerta a nuovi soci di subentrare, e quindi di avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 8 di non subire l'esecuzione dello sfratto fino al dicembre 1985.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 8.3, nonché ad illustrare gli emendamenti presentati dalle Commissioni riunite.

* **PADULA, relatore.** I due emendamenti presentati dalle Commissioni riunite sono di natura tecnica.

Questa proroga, per la verità atipica, giustificata solo dall'eccezionalità del fenomeno in alcune zone, forse anche di dubbia legittimità costituzionale rispetto al trattamento usato per la generalità dei cittadini, di cui all'articolo 1, potrebbe in ogni caso prestarsi — ed è questa la motivazione di contrarietà all'emendamento 8.3 — a una forma di precostituzione di un titolo che non esiste già più al momento dell'entrata in vigore del decreto.

Quindi dal fatto che si presterebbe alla possibilità di costituire, dopo l'entrata in vigore della norma, un titolo per avere una proroga soggettiva di oltre un anno, senza possibilità di un effettivo controllo, discende la mia contrarietà all'emendamento 8.3.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TASSONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Sono favorevole agli emen-

damenti 8.1 e 8.2 e contrario all'emendamento 8.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 9:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« 1. Il Comitato esecutivo del CER ripartisce tra i comuni ed i consorzi di comuni, da individuarsi tra quelli di cui al successivo articolo 15, la somma di lire 1.200 miliardi per la realizzazione di programmi straordinari di edilizia abitativa, con le tipologie previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, anche fuori dai piani di zona, purchè in aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, numero 865, con gli effetti stabiliti dall'articolo 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

2. All'onere connesso alle necessità di cui al comma precedente si fa fronte con i contributi previsti dall'articolo 13, lettera b) della legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli esercizi 1986 e 1987.

3. A norma del sesto comma dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono immediatamente utilizzabili, sino al limite di cui al comma 1, i fondi giacenti sugli appositi conti correnti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Casa depositi e prestiti.

4. I fondi sono assegnati, a cura del comitato esecutivo del CER, previa dimostrazione da parte dei comuni interessati, entro

90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della piena ed immediata disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione dei programmi costruttivi e previa dimostrazione, sempre da parte dei predetti comuni, dell'utilizzo delle disponibilità finanziarie loro eventualmente attribuite in base agli articoli 7 ed 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, ed all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

5. I programmi costruttivi di cui sopra sono affidati dal comitato esecutivo del CER ai comuni ovvero ai competenti Istituti autonomi per le case popolari, in relazione allo stato di attuazione dei programmi ordinari in corso.

6. Gli alloggi così realizzati sono assegnati in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

7. L'assegnazione deve avvenire prioritariamente a favore di coloro, nei cui confronti, alla data della domanda, sia stato eseguito o sia immediatamente eseguibile un provvedimento di rilascio dell'immobile locato.

8. Agli assegnatari di detti alloggi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, settimo ed ottavo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, anche qualora non ricorrano le condizioni previste dalla lettera d) del quinto comma del suddetto articolo ».

9.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito il relatore ad illustrarlo. Ricordo che la 5ª Commissione ha comunicato di non avere osservazioni da avanzare nei confronti di questo emendamento per quanto concerne gli oneri di spesa.

* PADULA, *relatore*. Si tratta di quel programma straordinario per le zone di emergenza, individuate poi all'articolo 15, di cui abbiamo già parlato nella relazione introdut-

tiva. Ritengo che a questo punto valga la pena di dire, anche in relazione ai problemi di copertura di cui al parere della Commissione bilancio, che l'utilizzazione di queste somme sulla base della disponibilità dei conti correnti che sono alimentati dai contributi dello Stato e delle parti sociali, nell'ambito appunto della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, è apparsa la forma più corretta per assicurare la copertura a questo programma che è straordinario e aggiuntivo e non è quindi mortificato dai programmi ordinari sui quali certamente il Parlamento dovrà tornare a soffermarsi nel corso del 1985. Infatti con la fine del 1985 ha termine la programmazione di cui alle legge n. 457. Crediamo quindi che questa sia la forma più corretta, diversamente da quanto previsto da un altro emendamento di contenuto analogo presentato dal Gruppo comunista che pone a carico del Tesoro, mi pare anche con qualche difficoltà di copertura, lo stesso tipo di programma anche se per un volume diverso.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Onorevole Presidente, ho chiesto di parlare perchè in realtà le cose non sta proprio nei termini che sono stati presentati. Qual è il problema? È bene che i colleghi lo conoscano: poi ognuno voterà come crederà, varrà la disciplina, si voterà anche che gli asini volano, tanto poi continueranno a camminare per terra.

Il Governo e la maggioranza hanno deciso di fare un decreto senza spendere una lira, prelevando i fondi Gescal che sono destinati istituzionalmente a certi scopi. Il decreto del Governo originariamente prevedeva — come ricorderete — che si prelevassero dai fondi Gescal 1.500 miliardi per assegnarli all'acquisto di alloggi. Le Commissioni riunite si sono saggiamente rese conto...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi pregherei di prestare attenzione al senatore Libertini.

LIBERTINI. C'è un'altra discussione in corso molto accanita. Signor Presidente, i miei colleghi disputavano sul successivo emendamento; almeno qualche volta vi è una disputa su un emendamento e si cerca di leggerlo.

Le Commissioni riunite si sono accorte saggiamente che la questione di 1.500 miliardi sottratti alla Gescal rappresentava uno scandalo, che i sindacati avrebbero denunciato con forza e che la destinazione per gli acquisti era una destinazione fasulla e falsa. Per questo motivo hanno ridimensionato questa sottrazione di fondi Gescal portandola al limite di 500 miliardi. Bisognava tuttavia far vedere che in questo decreto si faceva qualche cosa in quanto il rischio era — come del resto è avvenuto — che questo fosse un decreto di acqua fresca. L'operazione che è stata configurata e la seguente e dovrebbe interessare soprattutto i colleghi delle regioni meridionali. È stato affermato che siccome presso la sezione autonoma per la edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti vi sono alcuni fondi giacenti, cioè siccome vi sono regioni e comuni che non hanno speso (per questo motivo dico che riguarda il Mezzogiorno e non per una inferiorità razziale del Sud ma per le condizioni che in esso esistono) e questi soldi giacciono, bisognava spostarli verso i comuni che hanno una maggiore capacità di costruzione immediata. Quindi si tratta di una norma che sposta dei fondi da alcuni comuni ad altri comuni, immaginando che in seguito con le entrate Gescal del 1986-87 si potranno recuperare; ma è sempre una partita di giro dentro un certo ambito nel quale non viene aggiunta una lira. Viene fatta un'operazione di *maquillage* e di belletto e non un'operazione sostanziale. Vengono aperti molti problemi: voglio proprio vedere la reazione dei comuni interessati. Penso che mi capiterà — come altre volte è già avvenuto — di essere fermato da alcuni colleghi nei corridoi del Senato che mi domanderanno se è vero che sono stati tagliati dei fondi. A questi colleghi dovrò rispondere, come ho già fatto, di sì e con il loro voto.

La nostra proposta è completamente diversa — anche se il senatore Padula la ha accostata a quella delle Commissioni riunite — in quanto aggiunge dei fondi e accresce lo spostamento secondo un criterio giusto. Infatti uno degli scandali della Repubblica italiana è che le spese per la casa vengano finanziate interamente dalle trattenute Gescal. Voglio proprio vedere cosa avverrà nel 1988 quando scadrà la legge delle trattenute e i lavoratori, ormai stanchi, si opporranno al rinnovo: in Italia non si costruirà più una pietra in quanto, su un bilancio di 250.000-300.000 miliardi, per la casa non è prevista neanche una lira. Essa viene finanziata con le trattenute Gescal. La nostra proposta è quindi che le trattenute Gescal siano indirizzate per le cose alle quali sono destinate e che il bilancio dello Stato stanzi qualche fondo per la casa. Il nostro è un programma aggiuntivo e non un riciclaggio di somme. Si tratta di due proposte estremamente diverse per cui noi votiamo contro quella delle Commissioni riunite, che migliora il disposto truffaldino del decreto-legge originario ma che rappresenta una partita di giro la quale non cambia la sostanza delle questioni e dà origine a nuovi problemi. Noi vogliamo votare a favore di un emendamento, come il nostro, che stabilisca una spesa aggiuntiva per la casa secondo criteri di giustizia e nel rispetto della funzione propria delle trattenute Gescal sulle buste paga.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il parere del Governo è favorevole, signor Presidente, perchè ritiene che su questo emendamento ci sia stata una discussione approfondita, in sede di Commissioni riunite, dove si è addivenuti ad una tale conclusione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. ...

« 1. Sui fondi riservati, ai sensi dell'articolo 3, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ad interventi straordinari di edilizia agevolata e relativi ai quadrienni 1978-1981 e 1982-1985 il comitato esecutivo del CER delibera l'avvio di un programma straordinario sino all'importo di 4 miliardi di limiti d'impegno.

2. I programmi costruttivi, da realizzarsi da imprese e cooperative e relativi consorzi, sono localizzati nei comuni e consorzi di comuni di cui all'articolo 15.

3. Le cooperative e i comuni interessati sono tenuti a documentare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la piena ed immediata disponibilità delle aree necessarie ».

9.0.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

Anche per questo emendamento vi è il parere favorevole della 5ª Commissione in ordine alla copertura.

Invito il relatore ad illustrarlo.

* PADULA, *relatore*. Si è ritenuto in questo programma straordinario per le aree ad alta tensione abitativa di affiancare, ad un intervento di edilizia sovvenzionata, un pur limitato programma di edilizia agevolata, destinato a favorire la formazione di cooperative in proprietà che, indirettamente, ovviamente giovano ad attenuare la tensione abitativa. Dando infatti la casa a chi mobilita il suo risparmio, ovviamente si restituiscono al mercato altri alloggi.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 10:

Sopprimere il comma 1.

10.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

Sopprimere il comma 2.

10.2 LE COMMISSIONI RIUNITE

Sopprimere il comma 3.

10.3 LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito il relatore ad illustrarli.

* PADULA, *relatore*. La soppressione dei primi tre commi dell'articolo 10 è coerente alla modifica che si è recata ai tre articoli 9, 10 e 11 che stiamo esaminando. Si è ritenuto quindi di mantenere in vita solo il quarto comma che attiene ad un intervento straordinario in materia di urbanizzazioni urgenti per rendere pienamente utilizzabile un patrimonio pubblico che in qualche zona è già costruito ma che non è ancora utilizzabile per la mancanza degli allacciamenti essenziali.

Si è ritenuto altresì di togliere quel vincolo di immediata operatività al 30 novembre degli appalti disposto con la vigente normativa perchè si preferisce che quei programmi avviati, per quanto con divario di intensità e di efficienza — come è stato poco fa ricordato — possano essere portati a compimento, quindi senza revocare nessuno stanziamento precedente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il parere del Governo è favorevole a tutti e tre gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 11:

All'emendamento 11.1, al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « A valere sul predetto importo di lire 500 miliardi, una somma non superiore a lire 25 miliardi è destinata all'acquisto da parte dei comuni interessati di immobili di pertinenza degli enti soppressi, in corso di liquidazione in base alla legge 6 dicembre 1956, n. 1404, da mantenere in locazione agli attuali inquilini con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 ».

11.1/1

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« 1. I comuni di cui al successivo articolo 15 possono acquistare unità immobiliari ultimate da assegnare ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto.

2. Gli alloggi di nuova costruzione devono avere le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. I comuni procedono prioritariamente all'acquisto di immobili di edilizia convenzionata ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e della legge 28 gennaio 1977, n. 10, salvo che sussista la possi-

bilità di acquisti di altri immobili a migliori condizioni.

4. È consentito anche l'acquisto di immobili di edilizia convenzionata-agevolata con subentro dell'ente pubblico nell'agevolazione e con il vincolo della locazione temporanea degli alloggi ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto.

5. Il prezzo di acquisto degli alloggi di cui al precedente comma 2 non può essere superiore a quello definito in convenzione.

6. Il prezzo di acquisto degli altri alloggi non può superare il valore locativo calcolato con i criteri previsti dagli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

7. Per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975 il prezzo di acquisto, come determinato dal precedente comma, può essere maggiorato in una misura non superiore al venti per cento.

8. All'onere connesso agli acquisti di cui al precedente comma 1, si fa fronte con i contributi previsti dall'articolo 13, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli esercizi 1986 e 1987, fino al limite massimo di lire 500 miliardi, ivi compresi i fondi non utilizzati nelle disponibilità finanziarie attribuite in base agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e dall'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

9. Gli acquisti degli immobili debbono essere effettuati entro il 30 giugno 1985. Decorso inutilmente tale termine, le disponibilità finanziarie saranno utilizzate ai fini del programma di cui all'articolo 9.

10. A norma del sesto comma dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono immediatamente utilizzabili, sino al limite di cui al precedente comma 9, i fondi giacenti sugli appositi conti correnti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti ».

11.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Ricordo che la 5ª Commissione ha espresso, sull'emendamento 11.1, parere favorevole in ordine alla copertura.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento 11.1/1 si illustri da sè. Si mette a disposizione una somma di 25 miliardi, su un importo complessivo di 500 miliardi, per l'acquisto da parte dei comuni di immobili di pertinenza degli enti soppressi, immobili che dovrebbero essere assicurati agli attuali inquilini. Questo proprio per fronteggiare il pericolo di sfratti, per il danno che potrebbero subirne gli inquilini stessi.

Per questo motivo il Governo ha ritenuto di addivenire ad alcune richieste pervenute da parte dei comuni come, ad esempio, il comune di Roma.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrare l'emendamento delle Commissioni riunite e a pronunziarsi anche sull'emendamento 11.1/1 del Governo.

* PADULA, *relatore*. Per l'emendamento 11.1/1 mi rimetto alla valutazione del Governo. Ho infatti l'impressione che ci si riferisca ad una situazione specifica della capitale. So che fuori di quest'Aula il sindaco di Roma e altri organismi si sono mossi a questo scopo. Si tratta di un ente mutualistico posto in liquidazione a cura del Tesoro, che, dovendo realizzare l'attività patrimoniale derivante da questi immobili, è costretto a venderli all'asta pubblica, con i relativi contratti di locazione. Immagino che sia questa la finalizzazione e in questo senso mi rimetto all'Assemblea e alla valutazione del Governo, anche se, trattandosi di un intervento abbastanza finalizzato, non so quanto sia armonizzabile con il resto del provvedimento.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.1, va ricordato che i 500 miliardi riguardano le disponibilità del CER a favore di quei comuni che dimostreranno di avere concrete offerte e opportunità di acquisto entro termini abbastanza ravvicinati. Si è accorciato

il termine al giugno 1985, proprio per andare incontro alla emergenza di cui si parla, per una somma complessiva non superiore ai 500 miliardi.

Infine, un'ultima notazione a proposito dell'emendamento del Governo che dovrà chiarire come questa norma possa funzionare: si tratta di utilizzare la somma per comprare alloggi per persone che non hanno la casa e non per chi la casa ce l'ha già.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Dico subito che esprimo l'orientamento del Gruppo comunista che è decisamente contrario all'emendamento 11.1 mentre è favorevole al subemendamento 11.1/1.

L'emendamento 11.1, per parlare senza complimenti, comporta una sottrazione indebita perchè con esso, che è migliorativo rispetto al testo del Governo che compiva un furto più grande, si sottraggono 500 miliardi dei proventi delle trattenute Gescal versate dai lavoratori per un uso indebito. Tale infatti è dichiarato alla unanimità dalle tre confederazioni sindacali che rappresentano i lavoratori. Questo è stato notificato al Senato e possiamo anche non tenerne conto, ovvero possiamo dire che non conta il parere dei sindacati, però questo è un nodo che alla fine dovrà essere sciolto. Infatti le organizzazioni sindacali dicono: se continuate ad attingere impropriamente alle trattenute Gescal, noi chiederemo la soppressione di tali trattenute. State attenti che a questo arriviamo. E, in questo caso, il ministro Nicolazzi rimane senza Ministero, perchè se al Ministero dei lavori pubblici togliamo le trattenute Gescal, ci rimane l'aria fritta.

Ci troviamo qui di fronte ad un problema che secondo noi è di principio: si prendono 500 miliardi — meglio, perchè non sono 1.500! — che i lavoratori hanno versato come in una gigantesca mutua per avere poi delle case popolari, o al limite delle case di edilizia agevolata, e li si destinano ai comuni perchè comprino alloggi dai privati,

con prezzi anche maggiorati (cioè in sostanza perchè tentino di liquidare un po' di inventuto) per allocare gli sfrattati, che possono essere delle più diverse condizioni sociali. Può darsi che un operaio che ha versato soldi alla Gescal per tutta la vita non avrà mai una casa, ma vedrà poi quei fondi usati per dare la casa in affitto a soggetti che hanno una condizione migliore della sua. C'è in questo articolo tutta l'ambiguità possibile; è, questo, uno degli articoli inventati, non so se per riciclare dell'inventuto, ma certamente, come al solito, per buttare fumo in faccia alla gente. Siccome non si sospendono gli sfratti per quattro mesi, siccome non si sospendono le disdette, e quindi gli sfratti aumenteranno a valanga, siccome è ormai chiaro che, tramite gli IACP, poca gente si può sistemare, si agitano questi 500 miliardi rubati ai fondi versati dai lavoratori e li si destinano a questa operazione speculativa incerta che tra l'altro, con le leggi precedenti nn. 25 e 94, è in molti comuni miseramente fallita, nel senso che ci sono soldi a residuo.

Si tratta dunque di un emendamento scandaloso contro il quale noi dichiariamo la decisa nostra opposizione e contro il quale la nostra battaglia non si fermerà qui, nè nell'altro ramo del Parlamento, perchè riteniamo che tale questione vada ormai posta all'attenzione del paese. Se lo Stato italiano, se il Governo, vuole fare una politica di intervento pubblico, magari a favore di ceti privilegiati, lo faccia con i soldi del bilancio dello Stato, ma non lo faccia con le quote delle trattenute Gescal. Dopo di che noi discuteremo anche di altri impieghi, ma rientrando in un quadro più legittimo.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.1/1, se fosse isolato in se stesso, per ragioni di principio dovrei essere contrario...

PRESIDENTE. Senatore Libertini, mi scusi se la interrompo, ma lei vede che all'inizio è scritto: « all'emendamento 11. 1, al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole... ».

LIBERTINI. Infatti, signor Presidente, mi rifaccio a quello che lei ha detto. Se questo emendamento fosse a sè stante noi, per ragioni di principio, magari a malincuore, dovremmo votare contro. Infatti anche qui si attingono 25 miliardi indebitamente ai fondi Gescal per un uso improprio. Tuttavia, se questo è un subemendamento, nel momento in cui la maggioranza si accinge a votare l'uso improprio di 500 miliardi, noi riteniamo positivo che almeno una parte dei 500 miliardi sia usata per un fine emergente che va reso chiaro ai colleghi.

Nell'emendamento del Governo 11.1/1 si tratta di enti soppressi che, se non venisse effettuata l'operazione d'acquisto da parte dei comuni (quindi non si tratta di intervenire sul mercato speculativo), darebbe il via a un'ondata di sfratti e caccerebbero la gente fuori casa. Si tratta quindi di un uso improprio di fondi molto limitato, per uno scopo sociale ben definito e certo.

Per questo noi siamo contrari, anzi contrarissimi, all'emendamento 11. 1, ma siamo favorevoli al subemendamento 11.1/1 perchè pensiamo che esso serva a correggere, per una piccola parte, l'indirizzo sbagliato dell'emendamento principale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1/1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dalle Commissioni riunite, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 12:

Al comma 2, sostituire le parole: «che non siano già pervenuti alla fase operativa» con le altre: «per i quali il comune non abbia già provveduto alla assegnazione dell'area ovvero non vi provveda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

12. 1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito il relatore ad illustrarlo.

* PADULA, *relatore*. Questo emendamento contiene solo un chiarimento perchè non è ancora noto nella letteratura giuridica in materia di edilizia, che pure è molto ricca, cosa indichi la nozione di fase operativa. Il chiarimento consiste nel far riferimento all'assegnazione dell'area, invece che ad una espressione così generica di incerta applicazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 13:

Sopprimere l'articolo.

13.1 LOTTI, GIUSTINELLI, BATTELO, RASIMELLI, VISCONFI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GIUTINELLI. Signor Presidente, proponiamo la soppressione dell'articolo 13 per ragioni molto semplici.

A nostro avviso, non solo la manovra che il Governo intende portare avanti attraverso la riassegnazione dei mutui agevolati è di ben scarsa consistenza, quindi tale da non poter conseguire risultati realistici, ma anche la filosofia perseguita da questo decreto-legge, di mettere nuovamente in discussione tutti i diritti acquisiti e tutte le situazioni che si sono determinate, le graduatorie che sono state formate in base a norme di leggi vigenti, è un dato del tutto negativo che mette innanzitutto in discussione la certezza stessa del diritto.

Facciamo un'ipotesi concreta per capire la portata di simili indicazioni. Prendiamo

ad esempio in considerazione una coppia, anche di recente formazione, con un determinato livello di reddito, che, magari nella certezza di avere un mutuo agevolato, abbia deciso di ricorrere ad un prefinanziamento con tassi anche ordinari presso un qualsiasi istituto di credito e, quindi, abbia deciso sostanzialmente di procedere sulla strada dell'acquisizione e della realizzazione del proprio alloggio.

Con la logica di questo decreto questa coppia o i soggetti che si trovino in situazioni analoghe, sarebbero destinati inevitabilmente a trovarsi di fronte a fatti compiuti che potrebbero sconvolgere tutti i programmi che essi hanno definito e che potrebbero sconvolgere in modo profondo gli stessi equilibri sui quali hanno fondato la loro esistenza.

Questa è la considerazione di fondo che ci spinge a chiedere la soppressione di questo articolo 13, unitamente all'altra che ho svolto all'inizio, circa la oggettiva inconsistenza delle risorse che possono essere riciclate a questo titolo, tali da non portarci a conseguire alcun risultato apprezzabile.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* PADULA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 13.1, poichè tende a mobilitare da parte delle regioni risorse che sono state finora scarsamente utilizzate per le graduatorie per i mutui individuali, là dove, per i punteggi che sono molto bassi a seguito di rinunce, sia possibile riutilizzare tali risorse sulla base appunto di una decisione autonoma della regione.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.1.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, desidero soltanto sottolineare che voteremo per la soppressione dell'articolo perchè esso potrebbe anche essere intitolato « Le compar-se dell'Aida », che sono sempre quelle, ma per sembrare di più entrano più volte in scena. Si tratta infatti di questo: il Governo per non aggiungere una lira sul decreto fa circolare i fondi già stanziati, con il risultato — che il senatore Giustinelli ha indicato e che a molti colleghi sembra indifferente — che chi aveva maturato la legittima attesa di accedere ad un diritto sancito dalla legge se lo vede portato via misteriosamente solo perchè il Governo deve farsi bello con delle penne non dico altrui, ma che non esistono.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 15:

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. ...

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è sostituito dal seguente:

” Con provvedimento del CIPE, da pubblicare entro il 30 novembre di ogni anno, vengono individuati, su proposta delle regioni, i comuni compresi nelle aree nelle quali sussiste una situazione di particolare tensione abitativa, tenendo conto:

a) della sussistenza di obiettive e gravi difficoltà di reperimento di alloggi in locazione, nonchè dell'indice di accrescimento demografico e della scomposizione dei nuclei familiari degli ultimi cinque anni;

b) del numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti ad uso

di abitazione emessi dagli uffici giudiziari competenti;

c) del numero dei provvedimenti eseguiti, con riferimento agli ultimi dodici mesi;

d) del tempo medio necessario per la esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione riferito agli ultimi tre anni;

e) del numero dei provvedimenti giudiziari di rilascio in corso;

f) delle tensioni abitative derivanti dalla presenza di rilevanti attività turistiche;

g) del numero di richieste di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Nei comuni di cui al comma precedente è costituita una commissione, presieduta dal sindaco, e composta inoltre dal pretore, dal presidente dello IACP o da loro delegati, con i seguenti compiti:

a) graduare le esecuzioni degli sfratti in rapporto alla disponibilità di alloggi alternativi;

b) individuare gli alloggi che si rendano comunque disponibili e quelli comunque acquisiti dal comune o facenti parte della riserva dello IACP prevista a favore degli sfrattati, nonchè quelli per i quali ricorrano le condizioni previste per la locazione obbligatoria.

La commissione può, per lo svolgimento dei compiti assegnati, sentire il parere delle organizzazioni degli inquilini e dei proprietari.

Le commissioni iniziano a funzionare entro venti giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento adottato dal CIPE ».

15.1 LOTTI, SALVATO, BATTELLO, GIUSTINELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« 1. Le disposizioni degli articoli 1, 8, 9, 9-bis, 10, 11 e 12 si applicano nei comuni di cui alle delibere adottate dal CIPE in data 22 febbraio 1980, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 6 marzo 1980 e 29 luglio 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 14 agosto 1982.

2. Il CIPE, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può procedere all'integrazione della delibera assunta in data 29 luglio 1982 ».

15.3 LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « e nel comune di Foggia ».

15.2 CAVALIERE, FERRARA Nicola

Invito i presentatori ad illustrarli.

* LOTTI. Signor Presidente, con l'emendamento 15.1 i senatori comunisti propongono l'integrale sostituzione dell'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, che determina i criteri in base ai quali il CIPE individua i comuni collocati nelle cosiddette aree ad alta tensione abitativa.

Questa nostra proposta trova motivazione nel fatto che le delibere del CIPE che hanno dato concreta attuazione all'articolo 13 del decreto convertito nella citata legge n. 94 sono tali da non recuperare, con aderenza piena alla situazione di fatto delle singole realtà, tutti i comuni che sono oggettivamente situati in un'area ad alta tensione abitativa. Già in sede di Commissioni 2ª ed 8ª si è svolta una attenta discussione intorno a tale questione. Ricorderò soltanto ai colleghi che tutti noi, commissari delle Commissioni 8ª e 2ª, siamo stati subissati da richieste provenienti da tutta l'Italia, volte ad inserire negli elenchi oggetto dei provvedimenti del CIPE determinati comuni, e quindi abbiamo avuto tutti modo di renderci conto di quanto scarsa sia la corrispondenza tra le delibere del CIPE e la situazione che si è determinata in tempi recenti, nello scorso anno e in questi mesi, in molte aree del nostro paese.

D'altronde tutti noi sappiamo che le stesse delibere del CIPE del 1980 e del 1982 incontrarono già allora tutta una serie di rimostranze da parte dei comuni che venivano esclusi. Un esempio si può avere già

con l'emendamento 15.2, con il quale i colleghi Cavaliere e Ferrara chiedono che a quei comuni così individuati si aggiunga il comune di Foggia; oggi pomeriggio il Gruppo del Partito comunista e credo anche le altre forze politiche hanno avuto occasione di parlare con la delegazione unitaria del consiglio comunale di Prato che era seguita da rappresentanze delle organizzazioni sindacali, degli inquilini ed anche di categorie produttive. In questa occasione gli amministratori del comune di Prato hanno evidenziato come in quel territorio si è determinata una situazione abitativa tesissima e che quel comune non rientra negli elenchi previsti dai provvedimenti del CIPE prima richiamati. Credo che anche gli altri colleghi dell'8ª Commissione abbiano oggi ricevuto il telegramma del sindaco di Cosenza che a nome della sua comunità chiede l'inserimento della sua città negli elenchi del CIPE.

Siamo quindi di fronte a provvedimenti che, per essere più puntuali, sono stati richiamati nell'emendamento 15.3 presentato dalle Commissioni riunite, che non soddisfano gli amministratori locali e soprattutto non corrispondono a quella esigenza. Ci siamo allora interrogati su come possa determinarsi una situazione del genere, cioè di mancata corrispondenza tra i provvedimenti e le delibere del CIPE e le situazioni di fatto; ciò si determina, a nostra avviso, in quanto vi è un vizio nell'articolo 13 del decreto convertito nella legge del 25 marzo 1982, n. 94. Il vizio consiste nel fatto che l'articolo 13 presuppone che sia possibile individuare le aree ad alta tensione abitativa partendo da criteri oggettivi ed in base a ciò stabilisce che tutti i comuni che hanno più di 300.000 abitanti siano da considerarsi ad alta tensione abitativa, così come i comuni confinanti con questi, ed inoltre quelli che saranno compresi in un futuro elenco del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Ci siamo però tutti quanti accorti che il semplice riferimento alla popolazione residente non determina di per sè un criterio attendibile di individuazione della effettiva

alta tensione abitativa; proponiamo allora che a quel principio supposto oggettivo se ne sostituisca un altro certamente aderente alle situazioni di fatto. Proponiamo che le aree ad alta tensione abitativa ed i comuni da riconoscersi situati in queste aree vengano individuati dal CIPE con un proprio provvedimento su proposta delle regioni: è questa la grossa novità che introduciamo con l'emendamento 15.1.

Riteniamo che le regioni abbiano gli strumenti conoscitivi puntuali ed attenti per poter suggerire al CIPE le aree ed i comuni in esse situati da considerarsi ad alta tensione abitativa; le regioni hanno infatti antenne sufficientemente sensibili per poter cogliere ciò che di nuovo si va determinando in quelle aree. Vorrei ricordare a tutti i colleghi che non è pensabile che gli elenchi del CIPE siano immobili, che non siano continuamente aggiornati, dato che vi sono dei flussi migratori e dei processi di scomposizione dei nuclei familiari che in determinate aree non sono immediatamente registrabili, ma che molto spesso lo diventano quando vi è una crescita oggettiva della domanda di abitazioni in comuni che non possono offrire una sufficiente offerta di alloggi.

Individuando nella regione il livello istituzionale che deve proporre al CIPE le aree e i comuni da considerarsi ad alta tensione abitativa, abbiamo compiuto una scelta che riteniamo coerente con l'esigenza di indicare queste aree e questi comuni sulla base di riferimenti oggettivi alle singole situazioni. Indichiamo d'altronde anche dei criteri in base ai quali le regioni devono formulare le proprie proposte e il CIPE deve recepirle nelle proprie delibere. Di questi criteri vorrei sottolineare, poichè risultano essere praticamente nuovi, quello di cui al punto f) e quello di cui al punto g). Il primo tiene conto di un fenomeno che è estremamente diffuso sulle coste del nostro paese ma che le delibere del CIPE del 1980 e del 1982, che prima abbiamo richiamato, non hanno considerato. Si tratta dei fenomeni che riguardano i comuni in cui vi è una forte presenza di attività turistica. Pen-

so in modo particolare ai comuni che in questi giorni hanno avuto occasione di avere contatti con i senatori dell'8ª Commissione, come il comune di Viareggio, il comune di Rimini ed altri ancora. Si tratta di comuni che hanno forti insediamenti turistici e che vivono la contraddizione drammatica di un'apparente grande disponibilità di alloggi sfitti — poichè vengono affittati solamente nel periodo delle vacanze estive — e di una carenza assoluta di alloggi da dare in locazione ai cittadini sfrattati che li richiedono come residenza abituale.

Questo dovrebbe e deve essere, a nostro avviso, un criterio da tener presente nel lavoro che le regioni, se questo emendamento verrà accolto, dovranno svolgere per formulare le proprie proposte al CIPE.

Per quanto riguarda il punto g), proprio in coerenza con la materia trattata in questo decreto, noi proponiamo che nel formulare questa proposta si tenga conto da parte della regione e ovviamente da parte del CIPE anche del numero di richieste di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Anche questo, infatti, è un indice che testimonia la tensione abitativa, la fame, la domanda di casa, domanda che invece non verrebbe considerata se a questo criterio non si facesse riferimento.

Tutte le condizioni che abbiamo posto ci sembrano essere oggettivamente motivate dal bisogno di arrivare in modo serio, corretto e aderente alla realtà all'individuazione delle aree e dei comuni caratterizzati da una situazione di alta tensione abitativa.

Proponiamo inoltre — ed è questa una ulteriore innovazione — che nei comuni che saranno indicati dal CIPE come aree a forte tensione abitativa vengano insediate delle commissioni che dovranno essere caratterizzate da un'assoluta snellezza e che saranno composte dal sindaco, in qualità di presidente, dal pretore e dal presidente dell'IACP o da loro delegati che avranno il compito di graduare gli sfratti. Questo della graduazione degli sfratti, di cui abbiamo già parlato nel corso della discussione del decreto, è un problema essenziale poichè permette, affidando al comune un potere

reale, di intervenire effettivamente, in modo puntuale e preciso, sul drammatico fenomeno degli sfratti, consentendo una bilanciata manovra al comune che, immettendo sul mercato e quindi utilizzando in modo diretto tutti gli alloggi che per diverse vie verranno resi disponibili, potrà evitare che gli sfrattati vengano sloggiati dall'abitazione occupata senza disporre immediatamente di un alloggio cui fare riferimento per continuare a vivere in condizioni civili.

Nel penultimo comma del nostro emendamento abbiamo anche previsto che queste commissioni possano avvalersi del contributo delle associazioni degli inquilini e dei proprietari. È evidente, inoltre, che sono previsti dei tempi molto ristretti entro i quali le commissioni stesse dovranno entrare in funzione una volta che il CIPE abbia emanato le delibere.

Quindi proponiamo una maggiore aderenza con le situazioni oggettive che si sono determinate nel nostro paese, partendo da una conoscenza effettiva dei fenomeni. Sono questi i cardini sui quali abbiamo costruito questo emendamento volto a consegnare alle regioni un effettivo potere di proposta al CIPE per l'individuazione delle aree ad alta tensione abitativa.

PRESIDENTE. Informo i colleghi che, a norma dell'articolo 113, secondo comma del Regolamento, è pervenuta richiesta, corredata dal prescritto numero di firme, di votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 15.1.

Poichè si procederà alla votazione mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i venti minuti di preavviso previsti dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

* **PADULA, relatore.** Signor Presidente, ritengo che anche l'emendamento 15.2, presentato dai senatori Cavaliere e Ferrara Nicola, debba intendersi assorbito dall'emendamento 15.3 delle Commissioni riunite il quale, peraltro (mi permetterei di richiamare l'attenzione della Presidenza), dovrebbe

avere un chiarimento. Infatti dopo le parole: « si applicano », alla seconda riga, bisognerebbe inserire le seguenti parole: « nei comuni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, nonchè nei comuni di cui », e poi dovrebbe proseguire come nel testo. Il senso di questa proposizione è il seguente: si è inteso estendere l'operatività del decreto dall'elenco dei comuni previsti nella delibera del 1980, che era una delibera di pura distribuzione di fondi, ad un elenco di 28 comuni senza i loro *hinterlands* naturali e di affiancare a fini integrativi l'elenco delle zone di tensione abitativa più correttamente e più recentemente definito nell'articolo 13 del decreto convertito nella legge n. 94 del 1982. Il testo delle Commissioni riunite, riportando gli estremi della seconda delibera CIPE del 29 luglio 1982, può lasciare il dubbio che non si richiamino anche i *considerata* preliminari, che comprendono i comuni superiori a 300.000 abitanti e quelli ad essi confinanti. È a questo chiarimento che è funzionale quell'inserimento di cui mi sono occupato.

I problemi che sono stati sollecitati in questa sede dal collega Lotti, e anche privatamente da altri colleghi interessati a singole situazioni, sono riconducibili alla previsione normativa di cui al secondo comma che affida al CIPE la possibilità di integrare quest'elenco di comuni definiti ad alta tensione abitativa con una nuova delibera CIPE ai sensi della normativa stabilita con il citato articolo 13. Niente infatti proibisce ed esclude che ci possa essere una sollecitazione o una proposta regionale, purchè sia sollecitata e avvenga entro termini ristretti in quanto scade il 31 gennaio la sospensione e non avrebbe alcun senso dare termini più ampi al CIPE.

Sono poi contrario all'emendamento 15.1 per la totale difformità del meccanismo del procedimento ivi previsto per la definizione di queste zone rispetto a quello proposto prima dal Governo e poi integrato dalle Commissioni riunite.

FERRARA NICOLA. Signor Presidente, lo emendamento 15.2 si illustra da sé: nel comune di Foggia il problema degli sfratti e delle difficoltà di reperire case ha assunto proporzioni che devono definirsi gravi e quindi esso va considerato tra i comuni ad alta tensione abitativa e meritevole delle previdenze amministrative e finanziarie stabilite dal decreto-legge del 18 settembre 1984, n. 582, che stiamo per convertire.

Prendo atto di quanto ha affermato il relatore, il quale ha dichiarato che questo emendamento si intende assorbito da quello precedente 15.3 delle Commissioni riunite, per cui lo ritiro.

URBANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* URBANI. Signor Presidente, mi rivolgo soprattutto al relatore e al rappresentante del Governo (ho anche visto in quest'Aula il ministro Nicolazzi). Il relatore ha affermato che la proposta di demandare ad una delibera CIPE la rielaborazione dell'elenco è del tutto difforme dalla *ratio* della legge.

Ora, se si assume a parametro una delibera del CIPE (che è anomala ed incongruente rispetto al contenuto della legge) e una successiva delibera del 1982 (che invece è pertinente, ma è del 1982) e poi si riconosce nello stesso testo redatto dalle Commissioni riunite che il CIPE può modificare questo elenco, non vedo francamente perchè non si debba prendere in considerazione in modo corretto, dal punto di vista della elaborazione legislativa, ma anche per importanti ragioni di merito, una decisione semplice e chiara che demanda una altra volta al CIPE la determinazione dello elenco complessivo, tanto più che la delibera ormai ha oltre un anno — mi sembra — di età.

Oggi attraverso questa procedura abbiamo tutti i comuni al di sopra dei 300.000 abitanti e poi abbiamo 28 comuni i quali sono inseriti non perchè hanno la tensione abitativa, ma semplicemente perchè in una determinata legge sono stati indicati come quelli che potevano avere dei finanziamenti. Non solo, ma attraverso la delibera del 1982

ci sono decine e decine di comuni contermini di quelli scelti i quali rientrano tra quelli a tensione abitativa.

Non voglio qui portare molti esempi (ne è stato già fatto uno per quanto riguarda Foggia; il collega Lotti ne ha fatto degli altri), ma è fuori di dubbio che ci sono casi veramente clamorosi i quali dicono che noi stiamo per approvare una legge malfatta. Prendiamo, per esempio, la Liguria: ci sono quattro capoluoghi di provincia. Uno è dentro perchè è superiore ai 300.000 abitanti; un altro è dentro perchè è contenuto nella delibera del 1982; gli altri due invece sono esclusi.

Non starò qui ad illustrare le ragioni di fatto che rendono assurda questa decisione; basti pensare che per Savona abbiamo una situazione legata alla crisi industriale del tutto analoga a quella di Genova, dove il problema degli sfratti è veramente drammatico.

Ma c'è un'altra ragione che sottopongo al relatore: solo pochi mesi fa il Ministero dei lavori pubblici ha scritto al sindaco di Imperia e di Savona dicendo che, in base agli ultimi parametri, nell'elenco generale delle città che hanno tensione abitativa, il quinto posto era definito per la città di Imperia e l'ottavo posto per la città di Savona. Oggi facciamo una legge nella quale queste due città non sono inserite, nonostante l'ultimo atto — sia pure non legislativo — del Ministero dei lavori pubblici dica che si tratta di due città che sono tra le prime dieci per gravità della situazione abitativa.

Perchè, colleghi del Governo, colleghi della maggioranza, creiamo contraddizioni così clamorose? Le creiamo per il modo incoerente con il quale procediamo alla legislazione; perchè abbiamo preso — ripeto — una delibera che non ha nulla a che fare con la tensione abitativa o, per lo meno, ha un rapporto indiretto; perchè abbiamo preso un'altra deliberazione la quale risale al 1982, mentre abbiamo la via maestra di dire che a questo punto si deve rielaborare un elenco complessivo da parte del CIPE, sulla base di quei parametri che il Ministero dei lavori pubblici ha stabilito in via ufficiosa nel corso del lavoro svolto per

preparare il decreto che poi è diventato il provvedimento che stiamo discutendo.

Vorrei veramente che il ministro Nicolazzi e il relatore valutassero l'opportunità di ritornare alla delibera del CIPE e non permettessero con questa normativa che il CIPE eventualmente inserisse nuovi comuni, perchè in questo modo vi sarebbe una rincorsa da parte non dei due comuni che ho citato, ma probabilmente di molti altri comuni, che noi per approssimazione lasciamo fuori, i quali si sentono colpiti da questa contraddizione per cui, mentre viene approvato un provvedimento come questo, buono o cattivo che sia, con molta o con poca efficacia, si dà luogo ad una discriminazione.

Mi domando perchè mai non si prenda in considerazione la possibilità di demandare al Governo, cioè al CIPE, un esame complessivo della situazione sulla base delle indicazioni che il Parlamento e la Commissione hanno già ampiamente indicato nel corso del dibattito. Per queste ragioni in sede di discussione e prima ancora del voto inviterei il relatore e il Ministro ad esaminare l'opportunità che la nostra proposta venga presa in considerazione, perchè poi non mi pare che essa sia molto lontana dal testo un po' incoerente che è stato proposto dalle Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* PADULA, *relatore*. Signor Presidente, per debito di chiarezza, dopo l'intervento del collega Urbani, vorrei dire che le finalità cui il mio collega si riconduce sono ampiamente comprensibili e riconducibili nell'ambito della formula proposta dalla maggioranza. Se il Governo è già in possesso di dati che in qualche modo consentano di ritenere in qualche misura modificata la situazione di cui alla delibera del 1982, potremo prendere atto con soddisfazione del fatto che ci saranno zone in cui quella tensione abitativa, sempre così largamente agitata dai vostri banchi, sia ridotta o scomparsa. Questi dati stessi che esistono presso il Ministero dell'interno saranno alla base di una pronta decisione che il Ministero

dei lavori pubblici sarà in grado di proporre al CIPE. Rifare tutto il lavoro di classificazione delle zone a tensione abitativa, data la natura di emergenza del provvedimento, sarebbe quanto mai fuori luogo, dal momento che in occasione della delibera del 1982 abbiamo impiegato cinque mesi per giungere alla delibera medesima.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono contrario all'emendamento 15.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.1.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, vorrei dire al collega Padula che, se il Ministero dell'interno avesse avuto i dati aggiornati, quelli in base ai quali il CIPE dovrebbe provvedere ad integrare l'elenco, il decreto del Governo, che dei dati del Ministero credo si valga, non sarebbe stato quello che tutti hanno criticato. Qui si è svolta una ridicola corsa all'inseguimento — mi scuso con il collega Cavaliere — perchè all'inizio vi erano 28 città, poi se ne sono aggiunte altre. Ora qualcuno vuole aggiungere Foggia, Viareggio, Lucca, Savona. Questo è un modo di procedere estremamente confuso. Il nostro emendamento invece è preciso: conoscere la situazione della tensione abitativa vuol dire conoscere una realtà molto complessa. Vorrei davvero sfidare chiunque a venirmi a spiegare in Sicilia o in Piemonte quali sono le aree di tensione abitativa viste da Roma, quando, tra l'altro, i programmi di sviluppo vengono fatti dalle regioni, l'organizzazione degli investimenti spetta alle regioni. Le regioni fanno i piani territoriali, perciò sapranno quali sono le aree di tensione abitativa ed i flussi futuri: lo sanno per destinazione. Per questo che la regione sottoponga proposte al CIPE, ci sembra una soluzione elementare. Del resto quando si dice: « nulla vieta che le regioni facciano le proposte », non si dice il vero, lo vietate

voi nel momento in cui lo escludete. Dite che lo fa il CIPE, punto e basta, e le regioni, *motu proprio*, dovrebbero battere alla porta del CIPE chiedendo il favore di dire la loro opinione. Noi invece diciamo, senza perdere tempo perchè il termine tassativo è di trenta giorni, che le regioni formulino le proposte al CIPE e il CIPE decida; ci sembra la soluzione più logica. Non si capisce perchè si debba continuare a procedere in modo cervelotico. Io sono certo — e faccio riferimento ad alcuni colleghi, anche alla collega Maria Eletta Martini che ha sollevato i problemi di Lucca — che se sono le regioni a dare indicazioni ed il CIPE a decidere sulla base delle indicazioni delle regioni, facilmente l'aria di protesta che c'è, giusta, per eventi cervelotici si dissolverà. Non capisco perchè ci si incaponisca a proporre un metodo sbagliato invece di un metodo razionale e giusto. Per questo invito i colleghi a votare — e per questo abbiamo chiesto lo scrutinio segreto — la proposta che avanziamo con il nostro emendamento.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Lotti, Giustinelli, Libertini, Jannone, Cheri, Ranalli, Gherbez, Pingitore, Chiarante, Margheriti, Rasimelli, Flamigni, Vitale, Calice Vecchi, Cannata, Gioino, Cascia, De Toffol e Torri hanno richiesto che la votazione sull'emendamento 15.1 sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Accili, Alici, Andriani, Angelin, Angeloni, Antoniazzi,

Baiardi, Baldi, Barsacchi, Battello, Bausi, Bellafiore, Benedetti, Beorchia, Bernassola, Biglia, Bisso, Boggio, Bollini, Bombardieri, Bompiani, Bonifacio, Bozzello Verole, Brugger, Butini,

Calì, Calice, Campus, Cannata, Carmeno, Cartia, Cascia, Cassola, Castiglione, Ceccatelli, Cheri, Chiarante, Cimino, Coco, Codazzi, Colombo Vittorino (L.), Colombo Vittorino (V.), Colombo Svevo, Comastri, Concorelli, Costa, Covi, Crocetta, Cuminetti,

D'Agostini, D'Amelio, De Cinque, Degan, Degola, Della Briotta, De Toffol, De Vito, Di Corato, Di Lembo, Di Stefano, Donat-Cattin, D'Onofrio,

Fabbri, Fassino, Felicetti, Ferrara Maurizio, Ferrara Nicola, Fimognari, Fiocchi, Flamigni, Fontana, Foschi, Frasca,

Garibaldi, Gherbez, Giacchè, Gianotti, Gioino, Giura Longo, Giust, Giustinelli, Gozzini, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Grossi,

Iannone, Imbriaco,

Jervolino Russo,

Lapenta, Leopizzi, Libertini, Lipari, Lombardi, Loprieno, Lotti,

Margheriti, Martini, Mascagni, Mascaro, Mazzola, Melandri, Meoli, Meriggi, Miana, Milani Eliseo, Mondo, Montalbano, Morandi, Murmura,

Nepi, Neri, Nespolo,

Orciari, Orlando,

Pacini, Padula, Pagani Antonino, Pagani Maurizio, Palumbo, Panigazzi, Pasquini, Pastorino, Pavan, Petrarra, Petrilli, Pieralli, Pingitore, Pinto Biagio, Pinto Michele, Pollastrelli, Pollidoro, Pollini, Postal,

Rasimelli, Rebecchini, Romei Roberto, Rossanda, Rossi, Rubbi, Ruffilli, Ruffino, Rumor,

Santalco, Santonastaso, Saporito, Scardaccione, Scevarolli, Sclavi, Scoppola, Sega, Sellitti, Signorello, Signori, Spano Roberto, Spitella,

Taramelli, Toros, Torri,

Ulianich, Urbani,

Valenza, Vecchi, Venturi, Visconti, Vitale, Volponi.

Sono in congedo i senatori:

Agnelli, Anderlini, Buffoni, De Cataldo, Fallucchi, Ongaro Basaglia, Papalia, Parrino, Riva Dino, Riva Massimo, Triglia, Valiani, Vassalli, Vernaschi, Vettori, Zaccagnini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Masciadri, Muratore e Spano Ottavio.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il seguente risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 15.1, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori:

Senatori votanti	168
Maggioranza	85
Favorevoli	68
Contrari	99
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.3, presentato dalle Commissioni riunite, con la modifica proposta dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. . . .

« 1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni fanno conoscere le proprie proposte al CIPE il quale, entro i successivi trenta giorni delibera il provvedimento di cui al primo capoverso del precedente articolo.

2. Nei comuni così individuati la commissione di cui al comma 3 dell'articolo precedente inizia a funzionare entro venti giorni dalla data di pubblicazione del provve-

dimento del CIPE di cui al comma precedente ».

15.0.1 LOTTI, GIUSTINELLI, BATTELO, RASIMELLI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* LOTTI. Signor Presidente, questo articolo dà una risposta puntuale ed immediata all'esigenza che il collega Padula poneva, cioè quella della tempestività con la quale le regioni, supposto che ad esse venga concesso questo potere...

PADULA, *relatore*. Senatore Lotti, avendo votato l'emendamento 15.3, questo emendamento non è precluso?

LOTTI. Senatore Padula, prima si diceva che il sistema in base al quale il CIPE deve provvedere all'individuazione dei comuni collocati in aree ad alta tensione abitativa deve garantire snellezza, certezza e rapidità.

L'emendamento 15.0.1 corrisponde effettivamente a queste esigenze, in quanto si pongono termini rapidissimi e molto stretti nei quali prima la regione e poi il CIPE determinano i comuni e le aree entro le quali vanno individuate queste situazioni di alta tensione abitativa.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Gruppo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* PADULA, *relatore*. Signor Presidente, mi era venuto il dubbio che si trattasse della stessa materia sulla quale avevamo deliberato prima.

Mi accorgo, invece, che si tratta soltanto, nell'ambito di 30 giorni, di attivare un meccanismo che per la sua macchinosità e dati i termini molto ristretti ritengo assolutamente sconsigliabile.

Siccome il sistema giuridico e l'ordinamento è uno solo, ho già detto prima che nulla esclude che le regioni che abbiano situazioni di questo tipo si attivino presso il Ministero del bilancio, dove siedono per-

manentemente nella Commissione interregionale.

Non vedo perchè si debba normare in 30 giorni un nuovo procedimento di proposte di organismi autonomi, quali sono tutte le regioni italiane.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.1, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 15, inserire i seguenti:

Art. ...

« 1. Per il finanziamento del fondo sociale di cui al titolo III della legge 27 luglio 1978, n. 392, è stanziata per il 1985 la somma di lire 300 miliardi.

2. All'onere di cui al comma 1 relativo all'anno finanziario 1985 si provvede con corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Disciplina organica degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

15.0.2 GIUSTINELLI, LOTTI, BATTELO

Art. ...

« La lettera a) del secondo comma dell'articolo 76 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituita dalla seguente:

"a) il reddito annuo complessivo, riferito alla somma dei redditi imputati al

conduttore ed alle altre persone con lui abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente all'importo di tre pensioni minime Inps per la generalità dei lavoratori per nuclei familiari costituiti da uno o due componenti; " ».

15.0.3 LOTTI, GIUSTINELLI, BATTELO

Art. ...

« Il primo e il secondo comma dell'articolo 77 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono sostituiti dal seguente:

"L'integrazione del canone di locazione consisterà nella corresponsione di un contributo non superiore alla somma annua di lire seicentomila" ».

15.0.4 LOTTI, GIUSTINELLI, BATTELO

Ricordo che la 5ª Commissione ha espresso parere contrario all'emendamento 15.0.2 per ragioni di copertura.

Invito i presentatori ad illustrarli.

GIUSTINELLI. La ringrazio, signor Presidente, per la precisazione. D'altra parte, la decisione finale, per Regolamento, è rimessa all'Aula.

Illustrerò dunque nel mio intervento gli emendamenti 15.0.2, 15.0.3 e 15.0.4, in quanto organicamente collegati.

Proponiamo, attraverso questo complesso di emendamenti, un rifinanziamento del fondo sociale del titolo terzo della legge n. 392 e, quindi, una sua diversa articolazione.

La proposta che facciamo di stanziare per il 1985 la somma di 300 miliardi nasce da alcune considerazioni molto semplici. Il fondo sociale fino ad oggi, per generale ammissione, non ha funzionato: per l'esiguità delle somme che dovevano essere erogate come contributo al maggior canone sostenuto per effetto dell'entrata in vigore della legge di equo canone, contributo annuo complessivo contenuto nella somma di lire 200.000, ed anche per i requisiti particolari che venivano e vengono tuttora richiesti dalla legge per poter accedere a questa somma (due pensioni minime della previdenza sociale).

Noi proponiamo che nel corso del 1985 sia stanziata la somma di 300 miliardi, in considerazione del ruolo che il fondo sociale potrebbe positivamente assolvere in un'ottica di rilancio dell'equo canone, per far fronte alle esigenze delle famiglie ed a quelle, oggi particolarmente forti, di alcune categorie di cittadini. Perchè questa somma? Al momento attuale c'è un residuo non speso, non utilizzato, di 178 miliardi al quale può essere aggiunta la previsione di 50 miliardi contenuta nella legge finanziaria per il 1985. Quindi il divario realmente da coprire — al di là dell'osservazione che è stata fatta in sede di Commissione bilancio, della quale vogliamo tenere giustamente conto — non è così rilevante come può apparire ad un primo momento ed è tale, invece, complessivamente da poter assicurare un rilevante risultato sul piano sociale.

Inoltre, con l'emendamento 15.3 proponiamo di modificare la norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 76 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e segnatamente la lettera a) della quale proponiamo una nuova formulazione in questi termini: « il reddito annuo complessivo, riferito alla somma dei redditi imputati al conduttore ed alle altre persone con lui abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente all'importo di tre pensioni minime INPS per la generalità dei lavoratori per nuclei familiari costituiti da uno o due componenti » Come i colleghi potranno cogliere, si tratta di un modesto avanzamento: da due pensioni minime si passa a tre. Pensiamo, tuttavia, che questo sia già un fatto significativo pur non esauendo, lo riconosciamo, tale questione. Il problema di una radicale riconsiderazione dei meccanismi che regolano il fondo sociale può comunque consentire, sin da questo momento, la messa in moto di un meccanismo diverso, certamente capace di risolvere quelle incrostazioni che fino a questo momento si sono verificate.

Con il terzo emendamento 15.0.4 proponiamo che l'integrazione del canone di locazione — oggi limitata alla somma annua di 200.000 lire — possa essere rapportata alla somma annua di lire 600.000. Mi rendo conto, da questo punto di vista, che tale

proposta non può di per sè risolvere tante richieste e tante obiezioni che sono sorte anche nel corso delle audizioni. Però i colleghi ricorderanno le considerazioni svolte, ad esempio, dal rappresentante della Confedilizia, il quale riteneva che a determinate difficoltà romane — e sappiamo quanto pesino le situazioni di Roma — per quanto riguarda gli sfratti si potesse in qualche modo ovviare se magari vi fosse stato un aumento del canone dell'ordine delle 30.000 o 40.000 lire mensili.

Noi abbiamo ripetutamente espresso riserve circa questa valutazione fatta dalla Confedilizia. Tuttavia riteniamo che una proposta che possa prevedere mediamente un contributo di 50.000 lire al mese al canone sopportato dai ceti più deboli possa realmente rappresentare un grosso passo in avanti rispetto alla situazione oggi esistente e quindi possa consentire una reale operatività del fondo sociale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* PADULA, *relatore*. Signor Presidente, in questo contesto siamo costretti a dare un parere contrario anche se il potenziamento del fondo sociale per sostenere il peso dell'affitto per determinate fasce di famiglie meno abbienti è un tema presente all'attenzione della maggioranza e del Governo, sempre nell'ambito dei provvedimenti più volte citati. Sia quindi per ragioni di copertura che sono già state ricordate, ma anche per il meccanismo che prevede un fondo sociale automatico collegato a parametri fissi, in questa sede, il parere è contrario.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è d'accordo con il relatore anche per le motivazioni espresse, pur valutando con molta attenzione la problematica portata avanti dagli emendamenti in discussione. Ritengo che una serie di problemi prospettati dal Gruppo comunista in quest'Aula possa trovare collocazione in una legislazione organica, anche perchè il dibattito è stato ampio ed abbiamo ascol-

tato cose già sentite in altra sede ed abbiamo sempre detto cosa significa emergenza ed urgenza rispetto alla legislazione ordinaria, e ritengo che noi marciamo in questa direzione.

Credo che sia questo il significato di una nostra posizione contraria, dato che rimaniamo nello spirito di una decretazione di urgenza che tutti quanti hanno richiesto e che non deve esorbitare dai limiti propri di un provvedimento di urgenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.2, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.3, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.4, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. ...

« 1. Per il finanziamento di un programma straordinario di edilizia sovvenzionata e agevolata e per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree, da realizzarsi con le modalità della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni e in aggiunta a quello ordinario della citata legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè per la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per rendere immediatamente utilizzabili gli interventi di edilizia residenziale pubblica già realizzati a condizione che siano interamente impegnati i fondi a tal fine già assegnati, è autorizzata per il biennio 1985-

1986, l'assegnazione alle Regioni della somma di lire 2.500 miliardi, da ripartire:

a) quanto a lire 2.200 miliardi per l'edilizia tra gli IACP e loro consorzi, nonchè tra i comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;

b) quanto a lire 300 miliardi per la concessione di contributi agli interventi di edilizia residenziale e fruente di mutuo agevolato previsto dalla legge medesima con il limite di impegno di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

2. Alla copertura della somma di lire 2.500 miliardi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, salvo successivo reintegro da operare mediante apposita norma contenuta nella legge finanziaria.

3. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 1.250 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

15.0.5 **LOTTI, GIUSTINELLI, BATTELO**

Ricordo che anche su questo emendamento la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario per la mancanza di copertura.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GIUSTINELLI. Per molti aspetti, signor Presidente, questo emendamento si illustra da sè in quanto evidenzia la portata di una scelta di fondo che proponiamo all'attenzione di tutti i colleghi, evidentemente anche a quelli di parte comunista. E un'esigenza che nasce in questo caso, onorevole Tassone, da una particolare concezione dell'emergenza che non può fondarsi soltanto sui provvedimenti di blocco, sulle proroghe e sui rinvii, ma che a nostro avviso deve fondarsi anche sulla accentuazione dei programmi costruttivi. Perchè proponiamo questo emendamento? Perchè nel corso della discus-

sione credo che sia stata documentata a sufficienza quella che abbiamo definito la movimentazione dei fondi che in questo caso vengono sottratti all'articolo 13 della legge n. 457 a danno della Gescal per determinate operazioni; che in altra direzione vengono sottratti dalla legge finanziaria al piano decennale e che in determinate situazioni compaiono o scompaiono. Non voglio insistere su questo aspetto, ma il dato che risulta è chiaro: rispetto a determinati obiettivi fisici della legge n. 457 e delle leggi successive vi è stata una forte caduta delle nuove costruzioni.

Il Governo con questo provvedimento ci propone tra l'altro di destinare una quota delle risorse all'acquisto di immobili già costruiti seguendo una strada che lei stesso ci ha documentato non essere stata delle più positive, almeno per quanto riguarda le leggi nn. 25 e 94.

Ora noi poniamo il problema politico e di politica della casa nello stesso tempo, di un grosso sforzo, che non è però eccezionale, considerando la somma dei contributi che i cittadini a titolo diverso fanno affluire alle casse dello Stato per quanto riguarda la casa, con le sovrimposte e le addizionali. Poniamo quindi l'esigenza di fare uno sforzo significativo per un nuovo programma costruttivo che possa avere come termine di riferimento precisi soggetti istituzionali: gli istituti autonomi delle case popolari, i comuni, le imprese e le cooperative per quanto riguarda l'agevolata e la convenzionata.

Questo programma dovrebbe quindi articolarsi in un'ipotesi di 2.500 miliardi nell'arco di due anni, il 1985 e il 1986, con una destinazione specifica di 2.200 miliardi per l'edilizia sovvenzionata a favore degli IACP e dei loro consorzi e per iniziative di recupero a favore dei comuni e di 300 miliardi per la concessione dei contributi necessari per poter attivare un consistente programma di edilizia agevolata e convenzionata.

La portata del nostro emendamento è tutta qui, signor Presidente. È stato eccipito che al momento tale emendamento non ha tutta la necessaria copertura. Personal-

mente ritengo che se vi fosse la volontà del Governo questa lacuna transitoria potrebbe essere immediatamente colmata per le ragioni da noi sostenute, cioè innanzitutto perchè dei fondi Gescal non c'è stata mai data la documentazione che chiedevamo, in secondo luogo perchè la legge finanziaria per il 1985 riduce di 1.000 miliardi gli stanziamenti per l'edilizia ed in terzo luogo perchè riteniamo che nel complessivo equilibrio del bilancio una scelta a favore della casa come attività trainante anche di altre attività possa assumere un preciso significato. Si tratta quindi di un emendamento che sta in piedi, che ha una sua logica, che ha una sua razionalità nel momento stesso in cui tutti prendono atto che il piano decennale che doveva essere predisposto, di fatto non è stato mai varato, che le ipotesi che erano a monte di questo piano non hanno avuto la naturale conseguenza in termini di obiettivi e che il piano stesso ormai si avvia al suo esaurimento. Ragione per cui in questo settore rischiamo grosso: corriamo cioè il pericolo immediato di avere un vero e proprio buco per quanto riguarda i finanziamenti e quindi per quanto riguarda le realizzazioni nel settore dell'edilizia abitativa.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* PADULA, *relatore*. Le Commissioni riunite hanno già proposto un programma straordinario di 1.200 miliardi che è stato approvato poco fa. In tal modo si ritiene di aver dato una risposta sostanziale, nei limiti delle possibilità consentite dal bilancio, alle finalità cui si riconduce questo emendamento. Pertanto, sia per le questioni finanziarie, sia per i meccanismi di copertura previsti il parere è contrario.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il parere del Governo è contrario. Siccome il senatore Giustinelli ha fatto riferimento alla documentazione che abbiamo consegnato alle Commissioni riunite, lo inviterei a considerare il perchè

dello scarso funzionamento della legislazione per quanto riguarda i programmi ordinari. Del resto il suo Gruppo questa sera ha riproposto un ruolo delle regioni che noi accettiamo come indicazione ma non come momento assorbente anche per quanto riguarda l'integrazione della delibera assunta dal CIPE il 29 luglio 1982. Pertanto il discorso sull'attuazione dei programmi deve essere fatto in termini seri e attenti. Ecco perchè il Governo non è d'accordo, nemmeno da questo punto di vista, oltre che per quanto concerne il lato finanziario cui faceva riferimento il senatore Padula, sulla proposta riguardante le regioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.5, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 15 inserire i seguenti:

Art. ...

« 1. Per le necessità di cui all'articolo 5, quattordicesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è autorizzato il limite di impegno di lire 3 miliardi per l'anno 1985, da iscrivere nel capitolo 8248 del bilancio di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del limite di impegno di lire 115 miliardi stanziati nell'anno 1985 ai sensi dell'articolo 1, undicesimo comma, del richiamato decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94 ».

15.0.6

IL GOVERNO

Art. ...

« Per la concessione dei mutui integrativi di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ed

all'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, secondo i criteri deliberati dal comitato esecutivo del CER, il termine previsto dall'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1986, per i fondi residui esistenti al 31 dicembre 1984 sul capitolo 8272 del bilancio di previsione del Ministero dei lavori pubblici ».

15.0.7

IL GOVERNO

Invito innanzitutto il senatore Covi ad esprimere il parere della Commissione bilancio in ordine agli emendamenti 15.0.6 e 15.0.7.

COVI. Signor Presidente, il parere della 5ª Commissione è favorevole per quanto riguarda l'emendamento 15.0.6, in quanto all'impegno di lire 3 miliardi, per le necessità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 23 gennaio 1982, si provvede con corrispondente riduzione dei limiti di impegno di 115 miliardi di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, per cui si ritiene che vi sia copertura.

Per quanto riguarda l'emendamento 15.0.7 non sussiste una questione di copertura ma vi è una questione di metodo sulla quale la Commissione bilancio esprime parere non favorevole. Si tratta in sostanza che i residui al 31 dicembre 1984 (i residui di conto capitale) scadono il 31 dicembre 1984, cioè scade il periodo triennale previsto dall'articolo 36 della legge del 1923 sulla contabilità dello Stato, confermato in seguito dalla legge finanziaria-bis del luglio 1982. Con questa norma si vuole prorogare la validità di questi residui per altri due anni, fino al 1986, impedendo che essi, per decorso del triennio, vadano ad economia. È uno strappo ad una regola generale che è fissata dalla legge sulla contabilità dello Stato per cui i residui possono valere esclusivamente sino ad un termine di tre anni.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad illustrare gli emendamenti 15.0.6 e 15.0.7.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei illustrare i due emendamenti, il 15.0.6 e il 15.0.7, che il Governo aveva presentato anche presso le Commissioni riunite e che ha ritenuto di dover formulare in Aula in termini diversi.

Con l'articolo 5, al quattordicesimo comma, del decreto convertito nella legge n. 94 era stato istituito un capitolo unico in gestione presso l'amministrazione centrale dei lavori pubblici. Erano state fatte affluire le disponibilità finanziarie di diversi precedenti capitoli istituiti per far fronte all'erogazione di fondi per attivare le agevolazioni previste in attuazione della legge del 1° novembre 1965, n. 1179, gestita dal provveditorato alle opere pubbliche, le agevolazioni previste in attuazione della legge n. 865, della legge n. 166 e della legge n. 492, gestite direttamente dall'amministrazione centrale nonché la concessione di agevolazioni aggiuntive previste dall'articolo 10 della legge n. 513. Su tale capitolo unificato, che è il capitolo 8248, erano disponibili i limiti d'impegno per oltre 30 miliardi. Devo ricordare che con la legge del 24 luglio 1984, riguardante l'opera di ricostruzione del comune di Ancona, a seguito della nota frana, tale limite d'impegno è stato dirottato su altro capitolo sempre in gestione all'amministrazione dei lavori pubblici ma destinato al finanziamento del piano di ricostruzione della città dorica. Poiché i limiti di impegno sono ancora necessari per le esigenze illustrate e precisamente per integrare le annualità di contributo statale, a seguito della definizione dei mutui messi in ammortamento, con il completamento dei programmi costruttivi attivati con le leggi sopra indicate, si rende necessario prevedere immediatamente, per non bloccare l'attività gestionale, una ricarica del capitolo 8248. Per l'esercizio 1985 si reputa al minimo necessario una dotazione di 3 miliardi che potranno essere temporaneamente distratti dai fondi destinati all'edilizia agevolata dalla legge n. 457.

Per quanto riguarda l'altro emendamento prendo atto delle valutazioni espresse dal-

la Commissione bilancio, tuttavia voglio ricordare che l'articolo 5-ter del decreto convertito nella legge n. 94 ha stanziato la somma di 10 miliardi per consentire il completamento dei programmi costruttivi agevolati che si sono trovati in particolare difficoltà. Le difficoltà attuative di tali norme, che hanno reso necessaria l'emanazione di un'ulteriore normativa legislativa, hanno ritardato l'emanazione di provvedimenti di impegno delle somme, tanto che le stesse, con il 31 dicembre del 1984, non saranno più utilizzabili.

Questi ritardi sono stati determinati da procedure anche di controllo, per cui si sono determinate difficoltà di carattere oggettivo.

Al fine di scongiurare ogni impedimento all'emanazione di provvedimenti definitivi sul limite d'impegno per questi programmi, il Governo si è permesso di presentare questo emendamento alla vostra attenzione.

Non vi sono sfondamenti per quanto riguarda limiti finanziari, così come viene ricordato anche dalla Commissione bilancio. Per questi motivi, che ho già esposto, inviterei l'Assemblea a dare un giudizio ed un voto favorevole a questo emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* PADULA, *relatore*. Signor Presidente, il mio parere è favorevole all'emendamento 15.0.6 ed anche all'emendamento 15.0.7. Mi permetterei solo di chiedere al Governo, per quanto riguarda quest'ultimo emendamento, se ritiene di aderire ad una proposta di soppressione delle parole, « secondo i criteri deliberati dal comitato esecutivo del CER ».

Non so se l'Assemblea ricorderà che su questo punto si è già sviluppata una discussione. Credo che si debbano mantenere in bilancio queste somme, perchè vengano spese secondo la normativa di legge-base che è la legge n. 9 del 1982, non secondo ulteriori specificazioni che siano state prese in sede amministrativa. Deve essere tutto ri-

condotto alle finalità originarie, cioè al completamento di programmi costruttivi, non ad altre finalità.

Quindi, mi permetterei di chiedere al Governo se, al fine che non sorgano equivoci, questo inciso — che oltre tutto non mi pare necessario ai fini della normativa per mantenere in bilancio i fondi — possa essere soppresso.

PRESIDENTE. Senatore Tassone, il Governo può accogliere la modifica all'emendamento 15.0.7 suggerita dal relatore, tendente a sopprimere le parole: « secondo i criteri deliberati dal comitato esecutivo del CER »?

TASSONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. È una vecchia questione, signor Presidente, che ritorna anche in questo momento.

Non abbiamo nulla in contrario ad addivenire a quelle che sono le proposte di modifica del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.6, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.7, presentato dal Governo, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

LOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **LOTTI.** Signor Presidente, so di sfidare la pazienza degli onorevoli colleghi, ma credo che noi non siamo oggi stati in Aula a discutere di cose di poco conto e quindi mi consentiranno alcune rapide riflessioni conclusive.

Dopo l'approvazione di questo decreto, che avverrà con il nostro voto contrario, l'emergenza casa rimane ancora aperta in tutta la sua portata e gravi sono le responsabilità che la maggioranza si è assunta

per non essere stata in grado di superare le contraddizioni e i contrasti emersi anche nel corso di questo dibattito.

Mi consentiranno, allora, i colleghi compagni socialisti — è soprattutto a loro che mi voglio riferire — senza alcuna presunzione e iattanza e nella dichiarata consapevolezza che, per quanto riguarda la mia parte politica, non vi è alcuna ostentazione di certezze e di verità che non possediamo, ma solo convincimenti sui quali vogliamo misurarci, consapevoli che il tempo della ricerca non è chiuso per nessuno, tanto meno per il Partito comunista che è impegnato appunto nella ricerca della costruzione di un'alternativa di contenuto al vuoto della politica del pentapartito — di ricordare proprio a loro che tra l'agosto e il settembre l'emergenza casa è stata portata alla diretta attenzione del presidente del Consiglio Craxi e che non sono mancate, da parte sua, assunzioni di impegno, assicurazioni sui contenuti che i provvedimenti del Governo avrebbero avuto e che quella dello sfratto sarebbe stata questione seriamente affrontata dal Governo.

Ho già ricordato, in sede di discussione generale, che la Presidenza del Consiglio ha scomodato addirittura Engels e il suo scritto « La questione abitativa » del 1872. La cosa destò un certo interesse anche perchè la Presidenza del Consiglio, rifacendosi ad Engels e richiamando il suo scritto, di fatto entrava in rotta di collisione con sè stessa. Si tenga presente che lo scritto di Engels fu redatto in polemica col socialismo piccolo borghese impersonato da Proudhon. Io non dimentico che alcune estati orsono l'allora segretario del Partito socialista italiano, in nome del proudhonismo, tentò di aprire un'azzardata e certamente incauta campagna di chiarificazione, di rigenerazione della sinistra e quindi è possibile intravedere in questo richiamo ad Engels un cenno autocritico a quella posizione.

Ma non è questo che ci interessa circa la posizione del Governo. Anzitutto ci interessava cogliere due fatti: il primo, che la Presidenza del Consiglio avocava direttamente a sè stessa la questione in presenza

di un Ministro dei lavori pubblici che è discusso anche all'interno della stessa maggioranza (non voglio ricordare per amore di maggioranza gli scritti dell'« Avvenire » contro il ministro Nicolazzi); in secondo luogo, perchè, dopo tale assunzione di impegni da parte del Presidente del Consiglio, era lecito attendersi che finalmente il problema casa sarebbe stato collocato in un contesto riformatore, a cui un Presidente del Consiglio socialista non può sottrarsi.

Ma ad una fase preparatoria del decreto così ricca di premesse cosa ha fatto seguito? Un testo governativo che per la sua pochezza ha scontentato tutti, ma proprio tutti, dai sindaci alle organizzazioni sindacali, dagli inquilini alla Confedilizia, dalle regioni agli Istituti autonomi case popolari. Insomma è un decreto che è un insieme di errori difficilmente ripetibile, di fronte ai quali i critici più indulgenti erano indotti a parlare di provvedimento inutile nella sua parzialità, dannoso in quanto alimentava una guerra tra poveri, lesivo dei diritti dei lavoratori in quanto sottraeva alla destinazione propria i fondi Gescal. Anche la maggioranza è stata costretta a fare i conti con questo obbrobrio. Ha cercato di correggerne gli aspetti più negativi, anche sulla scorta delle indicazioni provenienti dai parlamentari comunisti.

E allora vi invito, compagni socialisti, a riflettere su questa sproporzione tra la complessità e la gravità dei problemi connessi alla questione casa e la sostanziale incapacità del Governo di farvi fronte e vi invito a riflettere sulla povertà di idee e di proposte del pentapartito, prive di un qualche respiro. È questo scarto che preoccupa, questa inadeguatezza di una maggioranza sempre più divisa, sempre più autocondannata a durare un giorno di più, non si sa in base a quale prospettiva politica. E si vadi bene che questo è un giudizio che non riguarda solo la vicenda che oggi abbiamo concluso in Senato, ma riguarda — e ne discuteremo anche domani e dopodomani — questioni che hanno una forte valenza ideale di fronte alla quale il Partito socialista si colloca con grosse difficoltà ed incertezze.

E allora riteniamo che siano preoccupanti questi sintomi di stanchezza, di rilassatezza, di mancanza di tensione all'interno di una maggioranza che non so più nemmeno se sia tale. E se qualche modifica in meglio è stata apportata a questo decreto lo si deve alla nostra azione. Ma certo queste modifiche sono ben poca cosa rispetto a quanto di negativo rimane del decreto.

Citerò questi aspetti negativi rapidamente: la durata della sospensione degli sfratti sino al 31 gennaio 1985, del tutto inadeguata. Non si è voluto prorogare la durata dei contratti di locazione che sono venuti a scadenza e che aggraveranno in futuro il fenomeno degli sfratti. Non si è voluta estendere la proroga ai contratti di locazione per uso diverso. Non si è voluta rendere credibile e praticabile la convenzione tra comuni e proprietari di alloggi sfitti, che pertanto si tradurrà in un grosso inganno per l'opinione pubblica e per gli enti locali. Si sono sottratti 500 miliardi dei lavoratori agli scopi per cui sono stati incamerati dallo Stato. Non si è voluto varare un programma aggiuntivo di edilizia pubblica, con il relativo adeguato stanziamento. Non si è accolta la richiesta dei sindaci e delle regioni di individuare, su basi nuove, le aree ad alta tensione abitativa. Non si è voluto stabilire alcun serio controllo dei comuni sugli alloggi di enti e di società, tenuti ad effettuare investimenti immobiliari e ad aumentare la quota riservata a fronteggiare gli sfratti, disattendendo, con questo, una specifica richiesta che unanimemente e ripetutamente da mesi tutti i sindaci d'Italia avanzano al Parlamento. Non si è voluto far funzionare con adeguati stanziamenti il fondo sociale.

Concludo, onorevoli colleghi, dicendo che da queste semplici annotazioni emerge con evidenza l'incapacità del Governo e delle forze di maggioranza di compiere una qualsiasi scelta incisiva e così un'altra pagina negativa è stata scritta sulla politica della casa. Una nuova occasione, che pure era stata preannunciata dalla Presidenza del Consiglio con tanto *battage* propagandistico, è stata perduta. E allora è lecito interrogarsi su quali esiti potrà avere il confronto sui nodi di fondo della questione casa,

che certamente non si riducono agli sfratti, ma alle cause vere, strutturali di cui essi sono la conseguenza dolorosa.

Nuove e più impegnative battaglie sappiamo di dover combattere: penso alla definizione di un nuovo e moderno regime dei suoli, al rilancio dell'edilizia pubblica che il Governo vorrebbe rinviare *sine die* con i tagli contenuti nella finanziaria 1985, all'esigenza di una equilibrata riforma dell'equo canone, alla necessità di una nuova normativa fiscale collegata all'aggiornamento e svecchiamento del catasto, all'approvazione di più snelle e certe procedure che servono a semplificare l'attività costruttiva, ad una politica del territorio e dell'ambiente che, anche attraverso un recupero del patrimonio edilizio esistente, contribuisca al miglioramento della qualità della vita per milioni di cittadini.

Una cosa però, purtroppo, mi pare essere certa: da questa maggioranza non si potranno attendere risultati positivi. È così, ma lo sapete anche voi, compagni socialisti. Ed è anche su questo terreno, tutt'altro che irrilevante, che noi misuriamo portata e conseguenze della crisi del pentapartito. Di tutto ciò siamo consapevoli in modo pieno, ma è proprio questa consapevolezza che, mentre ci porta oggi a votare contro il disegno di legge di conversione del decreto appena esaminato, ci dà la misura dell'impegno che, come comunisti, dovremo approfondire nelle prossime settimane per evitare nuovi danni derivanti dallo stato confusionale, di stanchezza e di esaurimento ideale, in cui versano maggioranza e Governo, nonostante la dichiarata attenzione del sottosegretario Tassone alle proposte da noi avanzate nel corso di questo dibattito.

Questo nostro impegno non sarà condizionato da appiattimenti sulla acritica difesa di alcuni soli soggetti della questione abitativa, nè da astrazioni ideologiche, con le quali già abbiamo saputo fare i necessari conti. A questo sforzo vogliamo sperare che i compagni socialisti vorranno aderire con maggiore coerenza e con la necessaria autonomia dai condizionamenti che oggi li appiattiscono in logiche che nulla hanno a che fare con una effettiva politica di riforme.

Ma, sia chiaro, sarà anche un impegno fermo e deciso da parte nostra a contrastare ogni disegno controriformatore. E questo è bene che lo sappiano fin d'ora Governo e maggioranza. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustrerò brevemente le ragioni per cui il Movimento sociale italiano non può votare contro la conversione in legge di questo decreto, nè può votare a favore.

Non può votare contro perchè obiettivamente ci si trova in una situazione d'urgenza e di necessità d'intervenire sul problema degli sfratti in esecuzione, problema che assilla non soltanto le famiglie che stanno per subire lo sfratto, non soltanto le pubbliche amministrazioni che debbono in qualche modo cooperare a risolvere il problema, non soltanto l'amministrazione della giustizia che deve pur dare efficacia ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria che riconoscono un diritto — se vogliamo continuare a vivere in uno stato di diritto — ma anche le famiglie che attendono l'esecuzione dello sfratto per le proprie necessità.

Le necessità non sono soltanto quelle che vengono fatte salve dagli emendamenti apportati in sede di conversione in legge del decreto-legge, ma anche quelle di poter alienare l'immobile, perchè a volte il disporre del capitale corrispondente al valore dell'immobile può essere per una famiglia una necessità di primaria importanza.

Questo decreto-legge interviene in una situazione nella quale era necessario intervenire, sia pure con una breve e limitata sospensione dell'esecuzione.

Non si può votare contro un provvedimento che sospende l'esecuzione degli sfratti per pochi mesi, un provvedimento che, oltretutto, si preoccupa in qualche modo — noi non lo abbiamo condiviso, ma in ultima analisi il fine è positivo — di far concorrere gli sfrattati nelle graduatorie per le assegnazioni degli alloggi dell'edilizia pubblica, un provvedimento che si preoccupa

anche di stanziare fondi — a questo proposito si può rilevare che non si sa da dove questi fondi saranno acquisiti — per un incremento dell'edilizia pubblica. Non si può votare contro tutto ciò.

Non si può certamente neanche votare a favore, perchè dobbiamo tenere presente quale sia stato, in questa nostra Assemblea così rumorosa, l'iter dell'insieme di provvedimenti che riguardano le locazioni.

Abbiamo avuto provvedimenti presentati sin dall'agosto dell'anno scorso, all'inizio della legislatura, che sono stati assegnati all'esame delle Commissioni riunite 2ª ed 8ª; abbiamo avuto in gennaio un disegno di legge di iniziativa governativa, seguito in febbraio da un altro provvedimento, anch'esso di iniziativa governativa, che riguardava soltanto la sospensione dell'aggiornamento ISTAT per il 1984.

Di questa serie di provvedimenti, che stancamente vengono esaminati — non è certamente sollecito il cammino che questi provvedimenti percorrono dinanzi alle Commissioni riunite — e che trattano una materia importantissima, in quanto il problema degli sfratti è l'ultimo anello di una serie di problemi che a monte devono essere risolti, due soli giungono in porto. È giunto in porto, nel luglio scorso, il provvedimento di iniziativa governativa concernente la sospensione dell'aggiornamento ISTAT per il 1984, e giunge in porto la conversione in legge di questo decreto-legge sulla sospensione degli sfratti.

Giungono in porto due provvedimenti di importanza assolutamente marginale, che non risolvono il problema a monte. Essi indicano un tipo di mentalità che noi qui vogliamo denunciare e condannare, un'impostazione data dal Governo e approvata dalla maggioranza che vogliamo denunciare e condannare: quella di far balenare dinanzi agli occhi della massa dei locatori — sono una massa, perchè gli appartamenti che appartengono alle grandi immobiliari, ai grandi enti, sono una minima parte rispetto alla miriade di unità immobiliari che esiste in Italia — la « carota » di una riforma dell'equo canone. In concreto, però, arrivano le bastonate: quella del blocco dell'aggiornamento ISTAT e quella attuale della ulterio-

re sospensione della esecuzione degli sfratti.

Dire esecuzione degli sfratti è certamente...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia, l'emiciclo va lasciato libero. Consentite al senatore Biglia di sviluppare serenamente la sua dichiarazione di voto.

BIGLIA. Esecuzione degli sfratti è una espressione — dicevo — che porta ad essere solidali, ma al tempo stesso dobbiamo anche parlare di differimento dell'esecuzione, dell'attuazione di quello che in sede di procedimento è stato accertato essere un diritto e, quindi, di differimento della volontà della legge nel caso concreto, che, secondo il nostro ordinamento, viene accertata dall'autorità giudiziaria.

Questa è l'impostazione di principio. Di fronte a questa impostazione di principio cosa abbiamo? Che il provvedimento presentato nel mese di gennaio è ancora all'esame della Commissione, quello presentato nel mese di febbraio è stato invece prontamente approvato, perchè in quella circostanza, nel luglio scorso, il Governo aveva fatto sapere che se non fosse passato quel provvedimento sarebbe intervenuto con un decreto-legge per bloccare l'aggiornamento ISTAT per il 1984. Ciò dimostra che il Governo per le cose nelle quali è sicuro di ottenere l'appoggio di una determinata parte politica — la quale, anche se in questa sede esprimerà voto contrario, nella sostanza agli articoli e all'impostazione generale ha votato a favore — magari con la minaccia di un decreto-legge come ha fatto nel mese di luglio, o addirittura presentando un decreto-legge, riesce a far passare alcune misure: tutti gli altri provvedimenti che dovrebbero contenere la riforma dell'equo canone, e quindi risolvere a monte questo problema di cui lamentiamo gli effetti, rimangono giacenti.

Desidero qui rifarmi alle parole pronunciate la settimana scorsa in sede di discussione generale dal senatore del Gruppo democratico cristiano Colombo. Egli ha detto che si lamenta che da parte del Governo non giunge, in favore di una riforma dell'equo canone, il minimo segnale. Si attende questo segnale, ma esso non giunge.

Noi abbiamo cercato, in sede di Commissioni, nell'esame di questo decreto-legge, di introdurre una norma che desse la possibilità di incidere maggiormente sul problema degli sfratti, e che, al tempo stesso, offrisse la possibilità di dare questo segnale da parte della maggioranza e del Governo. Ma alla nostra proposta, e cioè l'introduzione dei patti in deroga — che potevano essere applicati, per il momento, in via sperimentale agli immobili che sono attualmente oggetto di sfratti e quindi la materia si ancorava strettamente al problema che adesso è in discussione, riferendosi proprio all'esecuzione degli sfratti — il Governo si è dichiarato contrario e la maggioranza ha espresso voto contrario. Quell'emendamento, a nostro avviso, incideva, molto più di quanto non facciano le norme di questo decreto-legge, sulla soluzione del problema degli sfratti.

Questa nostra proposta voleva tener conto di una situazione di fatto innegabile, che vi sono cioè locatori che ambiscono a poter disporre al momento del bisogno del loro bene, dell'immobile, e vi sono invece locatori che ambiscono soprattutto a conseguire un reddito maggiore. Queste esigenze sono nettamente differenziate nella società e nel « mondo » dei locatori: il piccolo locatore non bada tanto all'utile, al reddito, ma soprattutto a poter disporre immediatamente dell'immobile qualora ne abbia la necessità per esigenze familiari, o per poterlo vendere sempre per esigenze personali e familiari. Vi sono poi i grandi locatori che mirano soprattutto al conseguimento di un reddito adeguato e, conseguentemente, non investono più nell'edilizia perchè questo reddito adeguato è sparito.

Noi diciamo che con i patti in deroga si può ovviare a un difetto della legge n. 392, quella legge che, invece, accomunava tutti i locatori in una stessa posizione e stabiliva le stesse regole per tutti, lo stesso canone per tutti, la stessa dilazione e lo stesso meccanismo di proroga e di esecuzione degli sfratti per tutti. Se si avesse avuto, in questa occasione, il coraggio di intervenire, se non altro per gli immobili che attualmente sono oggetto di sfratti esecutivi,

concedendo in questo caso la possibilità di stipulare nuove locazioni in deroga alle norme della legge n. 382 — deroga controllata e limitata in modo da soddisfare l'una o l'altra di quelle due esigenze —, avremmo visto sgonfiarsi di molto la montagna degli sfratti che attendono di essere eseguiti, perchè molti locatori non avrebbero più avuto motivo di giungere al termine dello sfratto se avessero potuto veder soddisfatte l'una o l'altra di quelle due esigenze che essi vedono nel rapporto di locazione.

Questa nostra proposta è stata bocciata e questa è stata non solo l'ulteriore dimostrazione che da parte del Governo e della maggioranza non è venuto alcun « segnale », ma è stata anzi la dimostrazione di una volontà contraria a far sì che un qualsiasi segnale apparisse. Davanti alle Commissioni riunite 2ª e 8ª vi è ancora — e chissà per quanto ci resterà — l'esame del disegno di legge n. 479, ma nel frattempo procedono velocemente tutti gli altri provvedimenti che vanno in senso opposto, senza che alcun segnale, invocato anche nell'intervento di un senatore della maggioranza, provenga nè dal Governo nè dalla maggioranza.

CARTIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARTIA. Signor Presidente, onorevoli senatori, questo mio intervento esprimerà l'opinione e il voto dei Gruppi della maggioranza che ringrazio per la fiducia e l'onore che ho ricevuto nel rappresentarli.

Il disegno di legge n. 932 in discussione affronta un processo, o meglio potremmo dire un dramma, nel quale i protagonisti discordi sono i locatori e i locatari; è noto che tra due persone o tra due gruppi di litiganti — come diceva il Manzoni — è impossibile distribuire il torto e la ragione in parti uguali. Questo mio intervento è solo una dichiarazione di voto e non è una valutazione generale del problema casa; sono tuttavia doverose alcune sia pur sintetiche considerazioni.

In Commissione avevo fatto rilevare come la legge n. 932, ora in Aula, appaia l'anagramma della legge n. 392; è una banale coincidenza che sembra voglia esprimere l'infruttuosa applicazione della legge dell'equo canone, sicchè si è reso necessario questo provvedimento di blocco degli sfratti mediante il quale si vuole proteggere l'inquilino, ma che in realtà finisce per procurare ancora sfiducia nel locatore. È questa una considerazione lapalissiana tanto è vero che si adotta un provvedimento a breve termine e sorge il dubbio se pochi mesi saranno poi sufficienti a programmare delle soluzioni idonee. Anche se non siamo ottimisti occorre certamente lo stesso impegno, anzi un impegno maggiore di quello profuso per questo decreto, affinché si riesca a varare quell'insieme di leggi che attenuino la tensione sull'edilizia abitativa nel tessuto sociale.

Dal pacchetto casa si dovranno estrarre le leggi di modifica dell'equo canone e la legge — sia pure lo stralcio — sulla indennità di esproprio. Questo decreto-legge non è certamente solo rivolto al blocco degli sfratti ma propone delle soluzioni come le convenzioni tra i comuni e i possessori di alloggi, o l'acquisto di case, o altri provvedimenti già ampiamente illustrati. Vi sono altri interventi da suggerire? Forse ancora la costruzione di alloggi? Certamente in parte sì, ma non trascurerei il rispetto del territorio. La costruzione di nuove case infatti, l'esproprio di terreni, il degrado dell'ambiente con interventi di vario tipo da parte dei cittadini, degli enti e dello Stato stesso, l'inquinamento di corsi d'acqua di superficie e di falde per la fitta rete di condotte di scarico, la sottrazione continua di terreno agricolo e spazi verdi, l'abusivismo edilizio ancora fiorente, purtroppo: ebbene, tutti questi insulti al territorio dovrebbero farci riflettere prima di invaderlo con altre costruzioni.

Propongo forse con questo il blocco dell'industria edilizia e la stasi della relativa economia? No di certo: si tratta di avviare una politica della casa e del territorio che miri un po' di più alla qualità. Le risorse finanziarie, se ve ne sono, siano allora orientate al recupero dell'esistente, al migliora-

mento della viabilità, alla revisione delle infrastrutture, al riordino dei parchi-macchine le quali paralizzano le città ed inquinano l'ambiente: inquinamento che in realtà non si ha solo e sempre attraverso i gas di scarico, ma anche, per esempio, impedendo la pulizia delle strade trasformate in una lunga teoria di posteggi. Ma questi sono argomenti proiettati nel futuro. Chi vive nell'angoscia dello sfratto imminente non può attendere i piani decennali. Il bene-casa non è un problema sociale, come diceva il senatore Libertini, che deve gestire direttamente lo Stato, ma ha comunque una dimensione societaria che turba quanto meno l'equilibrio del convivere in questa nazione.

Il Governo ha certo il dovere di scegliere una politica della casa che dia risultati immediati ma non trascuri la proiezione nel futuro.

Per l'immediato occorre si trovi il modo di utilizzare per uso locativo tutti gli alloggi disponibili, sia pure rispettando la libertà del proprietario.

Il Governo ed il Parlamento cerchino i modi di attuazione: potrà essere la garanzia della disponibilità del bene-casa a fine contratto, potrà essere l'uso dell'arma fiscale, sia come agevolazione che come imposizione pecuniaria, ma che siano scelte sicuramente applicabili. Non si diano incombenze ai comuni che risultassero poi privi degli strumenti idonei ad assolvere. Ci sia di monito l'abusivismo edilizio.

Per il futuro si rivedano le leggi attuali sull'edilizia residenziale, si considerino le cause dei ritardi nell'applicazione delle stesse, si completi uno studio sull'economia nel settore dell'edilizia, si valuti se la casa dovrà o potrà essere considerata ancora un bene su cui investire i risparmi, grandi o piccoli che siano. Si potranno forse suggerire altre forme di risparmio, mediante azioni o titoli, se si vuole, da utilizzare in opere pubbliche ma che garantiscano una rendita da redistribuire.

Problemi non facili, che richiedono scelte politiche che siano conformi alla nostra società; scelte a volte di interventi urgenti, come questo decreto n. 582 recante misure amministrative e finanziarie in favore dei

comuni ad alta tensione abitativa per il quale tutti i Gruppi di maggioranza voteranno favorevolmente, non trascurando le considerazioni fin qui svolte che significano impegno ad affrontare i temi difficili della politica italiana con rigore, ove occorra, senza trascurare gli ostacoli che si frappongono e sempre nel rispetto della democrazia. (*Applausi dal centro-sinistra, dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, recante misure amministrative e finanziarie a favore dei Comuni ad alta tensione abitativa ».

E approvato.

**Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 24 ottobre 1984**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 24 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16 con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10

Discussione delle mozioni nn. 1-00044, 1-00045, 1-00049 e 1-00050 e svolgimento delle interpellanze nn. 2-00214 e 2-00215 concernenti la vicenda Sindona.

ALLE ORE 16

I. Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 1984, n. 677, recante modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti (987).

II. Seguito della discussione delle mozioni e dello svolgimento delle interpellanze concernenti la vicenda Sindona.

La seduta è tolta (ore 24).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari